

TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Omaggi — Relazioni d'elezioni — Continuazione della discussione in proposito dell'interpellanza del deputato Farina Paolo sovra alcune operazioni della Banca nazionale — Parole del ministro dell'interno e dei deputati Cavour e Mellana — Nuove repliche del deputato Farina e suo ordine del giorno motivato — Osservazioni del deputato Pescatore e risposta del ministro dell'interno.*

La tornata è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ARNULFO, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate :

2211. Bonino Luigi, da Casale, domanda che vengano accordati al suo figlio Giuseppe, soldato della classe del 1826, quei vantaggi e quelle agevolezze che furono conceduti a tutti gli altri soldati della medesima classe.

2212. Caravana Vittorio, già capitano in Novara cavalleria, fa istanza di essere sottoposto ad un Consiglio di guerra pei fatti ai quali il ministro di guerra si appoggiò per destituirlo dal suo grado.

2215. Barbesino Raimondo, da Casale, antico militare dell'esercito francese, chiede d'essere reintegrato nella sua pensione e indennizzato degli arretrati.

2214. Paveri D. Effisio, da Gonnostamazza (in Sardegna), narrando di avere sofferto ingiuste persecuzioni sotto il Governo assoluto, dalle quali gli toccò non poco danno, chiede riparazione e compenso delle medesime.

2215. Pasio Francesco, Ferraris Antonio e Bolmida Giovanni, già militari dell'esercito francese, chiedono di essere reintegrati nelle loro pensioni.

2216. Il dottore Vandoni Giuseppe, di Bellinzago, chiede la riforma di quelle leggi che più gravitano sul paese senza un reale vantaggio per le finanze, e in ispecie della legge doganale che pesa sui paesi di confine entro la periferia di cinque miglia.

2217. Salomon Vout propone una tassa sui celibi e sui vedovi senza prole.

2218. Tedde Antonio, ed altri 20 abitanti del villaggio d'Iltiri, chiedono di essere restituiti al possesso di vari lotti di terreno loro toccati in sorte nella divisione ordinata dalla carta reale ed annesso regolamento del 26 febbraio 1839, dei quali sono stati ingiustamente spogliati.

ATTI DIVERSI.

(Il deputato Martini presta giuramento.)

PRESIDENTE. L'ingegnere Protasi, sindaco della città di Novara, fa omaggio alla Camera d'un suo opuscolo sulla convenienza del transito della strada ferrata da Genova al lago Maggiore per Casale e Vercelli.

(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale, il quale viene interrotto dacchè sorvengono deputati a comporre il numero richiesto per deliberare.)

La Camera essendo ora in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente. (La Camera approva.)

ARNULFO. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza le due petizioni le quali portano i numeri 2213 e 2215, sporte da militari che hanno servito nell'esercito francese, e reclamano le loro antiche pensioni.

(La Camera ammette l'urgenza.)

COSSU. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione sporta da 20 abitanti del villaggio d'Iltiri (in Sardegna), sotto il numero 2218.

Si è praticata la divisione delle terre demaniali all'epoca che si abolirono i feudi, si sono formati i lotti, e questa povera gente ha avuto dei lotti appunto in quelle terre demaniali, le hanno seminate, e di sterili le resero feconde. Dopo pochi anni ne sono stati spogliati, e sfortunatamente si sono trovati colle terre nuovamente lasciate incolte, come erano prima, anzi guaste dai bestiami dei paesi circconvicini.

Essendo questa una cosa così urgente ed interessante per l'agricoltura e per questa povera gente, prego la Camera di voler decretare d'urgenza questa petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

PRESIDENTE. Il deputato Marongiu scrive domandando un congedo illimitato per cagione di grave malattia sofferta.

BUNICO. Se non ho mal inteso, mi pare che il deputato Marongiu domandi un congedo illimitato.

Io non sono di quelli che vogliono opporsi alle domande di congedo, ma parmi che la Camera non possa convenientemente accordarne di illimitati. Accordi essa un congedo anche lungo, ma limitato.

COSSU. Il deputato Marongiu è stato affetto da grave malattia, ed in alcuni momenti vi era quasi a dubitare della sua vita. In conseguenza non si può prevedere nè in quale epoca, nè in qual modo potrà ottenere la sua guarigione, nè se perciò abbisogni anche di ripatriare.

Quindi, sebbene io lodi la massima del preopinante, in generale, nel caso attuale credo che la Camera possa concedere il congedo illimitato richiesto, tanto più che il deputato Marongiu non è persona da abusarne giammai.

Voci. Si accordi per un mese !

BUNICO. Proporrèi che fosse accordato un mese di con-

gedo al deputato Marongiu. Qualora poi questo tempo a lui non bastasse, potrà esso domandarne un altro.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se voglia accordare un congedo d'un mese al deputato Marongiu.

(La Camera accorda.)

Il sindaco di Novara scrive, offerendo alla Camera 200 esemplari di un suo opuscolo sulla strada ferrata da Alessandria al lago Maggiore.

RELAZIONE DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la verifica di poteri.

Invito i signori relatori alla ringhiera.

BERTINI, relatore, riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione del signor Riccardi Carlo a deputato del 4^o collegio di Torino.

(La Camera approva.)

AUDISIO, relatore, riferisce e propone all'approvazione della Camera l'elezione del signor Malan Giuseppe a deputato del collegio di Bricherasio.

(La Camera approva.)

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SULLE INTERPELLANZE DEL DEPUTATO FABINA PAOLO, RELATIVE ALLA BANCA NAZIONALE E ALLA FUSIONE DELLE BANCHE DI TORINO E DI GENOVA.

PRESIDENTE. Non essendovi altri relatori che abbiano relazioni in pronto, l'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sulle interpellanze del deputato Fabina relativamente alla Banca nazionale.

La parola è al ministro degli affari interni.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Signori, credo debito mio, circa la legalità del decreto reale del quale si tratta, di fare alcune osservazioni per risolvere le difficoltà così chiaramente esposte nell'ultimo discorso che udiste ieri dal deputato Carquet.

Non credete già che insistendo su questo argomento, per dimostrarvi la legalità di quella misura, io intenda di respingere una legge la quale regoli le Banche di sconto: Dio me ne guardi! Questa legge io la desidero ardentemente. E fosse pure essa già stata fatta allora quando reggeva il Ministero d'agricoltura e commercio, che non sarei stato così crudelmente torturato da chi volle fondare la Banca d'Italia!

Allora io ricusava di autorizzare questa Banca; e mi si rispondeva: noi non vi chiediamo deroga alcuna alla legge, non vi chiediamo che l'approvazione di semplici statuti, i quali sono per nulla contrari alla legge; accettiamo tutte le condizioni che volete imporci, ma siamo in un paese libero, e voi non potete, non dovete farci ostacolo.

Questo argomento mi persuase, epperò la Banca d'Italia fu autorizzata, e lo fu per tal modo, che quando venisse a porsi in esercizio, tutti gli interessi sarebbero cautelati: e questo dico per spiegarvi, come io desidero, che una legge regoli questi interessi che sono pure de' più importanti; ma finchè la legge non esiste, dico che il potere esecutivo non ha ecceduto il limite della sua autorità nel far emanare il decreto reale del quale si tratta.

Prima d'ogni cosa il deputato Carquet eccitava dei dubb sulla facoltà che avesse il potere esecutivo di permettere ai pubblici stabilimenti l'emissione di biglietti al portatore, e soggiungeva che di questa facoltà persino il potere esecutivo dubitava, quando richiedeva il concorso del Parlamento per autorizzare la città di Torino ad emettere cedole al portatore.

A questa difficoltà rispondo che allora il potere esecutivo dubitava, non per la facoltà di emettere cedole al portatore che si trattasse di concedere ad un commerciante, ma perchè si trattava della città di Torino, la quale non è commerciante.

Quanto ai commercianti, o signori, è ben diverso, nè si può asserire così facilmente se la legge civile, se il Codice stesso di commercio si oppongono alla creazione di biglietti al portatore per parte di essi.

Questa difficoltà sorse anche in Francia. Sorse dapprima all'occasione dell'emanazione della prima ordinanza sul commercio, e si rinnovava ancora dopo la emanazione del Codice imperiale dell'anno 1807, nel quale non si parlava di biglietti al portatore. Pure, e prima, e sotto l'ordinanza, e sotto i Codici, i tribunali non dubitarono mai che i commercianti possano liberamente emettere biglietti al portatore.

Tale è la giurisprudenza non solo in Francia, ma eziandio la giurisprudenza, possiamo dire, dell'Europa; epperò non vi poteva essere per noi difficoltà quanto all'emissione di biglietti al portatore, per parte dell'ente morale della Banca, che, autorizzato dal potere esecutivo, è, come tutti gli altri, un commerciante.

Il Codice di commercio prescrive all'articolo 46, che la società anonima non possa esistere, se non è autorizzata con regie patenti, previo il parere del Consiglio di Stato. Qui si dice che si richiede una legge; perchè? Che cosa sono le regie patenti, se non una legge?

Rispondo con somma facilità che, sebbene le leggi si dovessero fare pel passato per lettere patenti, da ciò non ne viene però che tutte le lettere patenti contenessero una legge. Sotto il regime assoluto, le lettere patenti emanavano non solo per gl'interessi generali e per fare le leggi, ma eziandio in via amministrativa. A tale proposito noi avvocati patrocinanti ben sappiamo quante patenti emanassero nell'interesse stesso degli individui, il che si faceva fuor di dubbio non altrimenti che in via amministrativa. Talvolta ancora, come è ben noto, emanavano persino col mezzo di lettere patenti le approvazioni dei regolamenti e simili.

Ora, quando il Codice di commercio parla di lettere patenti, forma più conosciuta allora, accenna a lettere patenti che dovessero contenere una legge, oppure a lettere patenti solite a darsi anche riguardo alle cose amministrative?

Signori, il Codice non parla che di cose amministrative; e di fatto lo stesso deputato Carquet accennava all'articolo del Codice francese, secondo cui è detto che le società anonime devono essere approvate con ordinanza, la quale emani *nella forma dei regolamenti d'amministrazione*. Dunque l'approvare le società anonime, secondo la legislazione francese, è atto di amministrazione. Se è atto di amministrazione in Francia, non so perchè non lo sia in Piemonte.

Quando non si contesti che le lettere patenti si diano anche in via amministrativa, egli è provato che la forma è quella appunto che vuole il Codice civile.

Ma si dice che è necessaria l'autorizzazione sovrana: ma chi è il sovrano? Qui la risposta è pur facile.

Nei limiti delle attribuzioni sono sovrani il Parlamento ed il re. Così il re è sovrano quando sancisce le leggi adottate

dal Parlamento; il re è sovrano quando esercita il potere esecutivo.

Lo stesso articolo 49 non parla che di autorizzazione, e quando non è necessaria che un'autorizzazione, il decreto reale esce nella forma semplicissima amministrativa. Dopo la promulgazione dello Statuto cessarono generalmente di necessità le lettere patenti. Qualche volta si usano ancora attualmente per le grazie; del resto per cose di pura amministrazione si emanano decreti.

Si dice che a termine dello Statuto il re non può provvedere da sé all'interesse generale, non può provvedervi che in via di esecuzione di legge, e per mezzo di regolamento, quando a lui spetta il farlo, ma che del resto agli interessi generali deve provvedersi con leggi. Ma qui vi è errore: e chi dice che provvedendo all'autorizzazione di una Banca, si provveda nell'interesse generale? Si provvede nell'interesse d'una società di commercio che non abbisogna di legge per essere creata, perchè è un ente morale autorizzato da un Codice. Dunque non fa bisogno di legge per creare questo ente. Quando si autorizza una società a fare le sue operazioni, si provvede nell'interesse di quella società, ed in modo che essa non leda quei terzi, i quali tratteranno con lei, ma non è un provvedimento di interesse generale. Allora soltanto sarebbe un provvedimento di interesse generale, quando all'istituzione di cotesta società fosse annesso il privilegio di potere essa sola emettere biglietti in una data cerchia, di fare essa sola quelle date operazioni: ma finchè non vi è privilegio, non è provvisione di interesse generale quella che si dà per costituire una società.

Ieri nel citare quanto si pratica in Francia e nel Belgio ho anche parlato dell'Inghilterra: e qui si disse che in Inghilterra le società anonime sono approvate dal Parlamento. Ma in Inghilterra tutti fanno quello che vogliono, quando non vi è una legge proibitiva. Secondo le leggi commerciali inglesi, il commercio inglese non si attiene mai che alla responsabilità personale; quindi non vi possono essere società anonime, od anche società in accomandita, come sono da noi.

Sappiamo che in Inghilterra i soci in accomandita sono chiamati soci *dormienti*, e che sono svegliati se succede una bancarotta, perchè si vuole sempre la responsabilità personale. Così è lecito di istituire quante società si vogliono, ma perchè diventino un ente morale, perchè siano veramente società anonime, rette dalle leggi che regolano le società anonime, ci vuole una deroga a questa responsabilità personale, e per avere questa deroga bisogna sempre ricorrere al Parlamento. Dunque conchiudo che sempre, dove non esista legge contraria, è puro affare di amministrazione; dove esiste legge contraria, il Parlamento deve provvedere, perchè nissuno può derogare alla legge.

Il deputato Carquet passava quindi in rivista le diverse regole che sono stabilite negli statuti approvati col decreto reale di cui si tratta; ed esaminandole ad una ad una, ne deduceva che questi statuti hanno derogato al Codice civile. Ora questo io lo nego formalmente. Si parla della cessione in bianco che deve essere apposta agli effetti che si depositano; ma egli è pur detto negli statuti stessi, che questa cessione in bianco deve essere annessa all'effetto depositato, e deve essere fatta, dice lo statuto, *nelle debite forme*. Dunque fin qui non vi è deroga alla legge. Se non che questi statuti furono esaminati come se contenessero un contratto fra il Governo e le Banche, mentre essi non contengono che gli statuti di una società. E gli statuti di una società sono legge per i soci, e legge per le relazioni che esistono

fra i soci ed i terzi che contraggono con loro; ma il Governo non entra per nulla in questa legge.

Supponiamo però per un momento che gli statuti della Banca, approvati dal re, contenessero qualche cosa di contrario alla legge: ne viene da ciò che il re abbia derogato alla legge? Niente affatto; vi vorrebbe una clausola derogatoria che il re non potrebbe emettere; quindi questa deroga non esisterebbe.

Quale effetto produrrebbero questi statuti contenenti condizioni contrarie alla legge? Produrrebbero l'effetto della loro nullità, e perciò i terzi che avessero contratto colla società sulla fiducia di quel patto, agendo avanti i tribunali, non otterrebbero sicuramente quella giustizia che otterrebbero se il patto fosse legale.

Ma vado più avanti. Non ho fatto che un ipotesi; non esistono nè sono stati autorizzati patti in quegli statuti, patti contrarii alla legge; e lo provo.

Si è parlato principalmente della rivendicazione dei titoli, e della facilità che avrà la Banca di vendere gli effetti depositati. Ora si dice: il creditore non può vendere il pegno senza il concorso del debitore; ed io lo ammetto. Ma si avverta però che ciò che non è conforme negli statuti al Codice civile, è perfettamente conforme al Codice commerciale, e gli statuti non riflettono che operazioni commerciali. E per provare, o signori, che sono conformi al Codice di commercio, io mi riferisco unicamente all'articolo 105, dove è detto che qualunque prestito, anticipazione o pagamento che possa essersi fatto sulle merci depositate o consegnate da persona residente nel luogo del domicilio del commissionario, non dà privilegio al commissionario o depositario, se non osservate le disposizioni del tit. XXI, lib. III del Codice civile, *Del pegno*. Ora tutti conoscono il privilegio che ha il commissionario sugli effetti sui quali abbia fatto delle anticipazioni; dunque la Banca ottiene, quando fa questa operazione, lo stesso privilegio del commissionario; però i commissionari non hanno questo privilegio che quando l'operazione sia fatta di piazza in piazza; quando si fa sulla piazza il privilegio non ha luogo.

Però si dirà: qui i depositi si fanno dai Torinesi presso la Banca nazionale che ha anche sede a Torino; dunque non è operazione di piazza a piazza, e non vi ha più questo privilegio. Io qui rispondo coll'art. 105, che ho già citato, il quale dice che qualunque prestito, autorizzazione o pagamento che possa esser fatto sulla merce depositata o consegnata da persona risiedente nel luogo del domicilio del commissionario, non dà privilegio al commissionario o depositario, se non ha osservata la disposizione del titolo XXI, libro III del Codice civile.

Ora che cosa si vuole con questo titolo *Del pegno* nel Codice civile? Si vuole una scrittura la quale contenga la descrizione degli oggetti depositati, la quale contenga l'indicazione del loro valore. Tutte queste cose si fanno appunto, a termine degli statuti, tra la Banca e chi depono presso la medesima. Dunque gli stessi statuti obbligano la Banca ogniqualvolta fa un'operazione, ad esigere precisamente ciò che è prescritto dall'articolo 105.

Gli statuti adunque sono veramente quali si convengono ad una Banca, la quale è unicamente destinata a fare operazioni commerciali. Del resto, quanto al Codice civile, ritengansi bene le disposizioni speciali dell'articolo 2158 (il quale è posto sotto il titolo *Del pegno*), ove è detto che le precedenti disposizioni non derogano alle leggi e regolamenti particolari, concernenti le materie commerciali e gli stabilimenti autorizzati a fare prestanze sovra pegni.

Dunque lo stesso Codice civile contiene il rimedio a tutti quei difetti de' quali si vogliono accusare gli statuti. Gli statuti adunque potevano essere fatti a questo modo dalle società che costituirono la Banca nazionale, ed il re poteva approvarli, poichè non v'ha in esse alcun che di contrario alle leggi.

Si cita ancora l'articolo 15 degli statuti, in cui è detto che per le operazioni di cui la Banca potesse venire incaricata per conto delle finanze dello Stato saranno determinate le condizioni d'accordo col Consiglio di reggenza.

Qui ricorrono nuovamente le osservazioni che io ho premesse, cioè, che lo statuto non contiene un contratto tra il Governo e la Banca. Lo statuto è un contratto fra la società ed i suoi soci, fra la società ed i terzi che contratteranno con essa. Quindi, che cosa significa l'articolo 15? L'articolo 15 porta una cautela che la società ha imposto ai suoi amministratori, affinchè non facciano giammai operazioni col Governo se non d'accordo col Consiglio di reggenza.

Quali saranno dunque queste operazioni che farà il Governo? Saranno quelle che il Governo potrà fare come amministratore, e se dovesse farne alcuna che eccedesse i limiti dell'amministrazione, naturalmente solleciterebbe prima in proposito le necessarie disposizioni del Parlamento. Quindi l'articolo 15 non contiene, lo ripeto, che una cautela imposta per gli interessi della società e dei terzi, acciò gli amministratori della Banca non facciano operazioni col Governo, se non col consenso del Consiglio di reggenza. Quindi è questo un fatto che non riflette nè punto nè poco il Governo.

Per ultimo osserverò, che se badate alle lettere patenti del 16 marzo 1844, che autorizzano la Banca di Genova, ed a quelle del 16 ottobre 1847, che autorizzano lo stabilimento della Banca di Torino, troverete precisamente confermato ciò che vi dico circa la distinzione che deve farsi tra la parte legislativa di queste patenti, e la parte statutaria della società, per cui non viene data che una autorizzazione. Ieri già vi accennava come i privilegi di queste due Banche non fossero che due; cioè la penale per la falsificazione dei biglietti, e l'esenzione dei conti correnti da sequestro.

Ora nell'articolo 7 delle patenti 16 marzo 1844, autorizzanti la Banca di Genova, è detto:

« I falsificatori di biglietti della Banca incorreranno nelle pene stabilite dall'articolo 596 del Codice penale. »

L'articolo 1° approvava gli annessi statuti; dunque dico che la parte legislativa è distinta dalla parte amministrativa. Lo statuto non è che il contratto fra la società ed i suoi soci, fra la società ed i terzi. Lo stesso si ricava dalle patenti del 20 maggio 1845, le quali parlano della maggior concessione alla Banca. Ivi non vi è annesso statuto perchè non vi sono che maggiori concessioni fatte dal re, in parte come supremo amministratore, ed in parte come legislatore alla Banca di Genova. Come legislatore egli disse all'articolo 1°:

« Non potrà rilasciarsi, nè potrà essere ammesso verun sequestro sulle somme in danaro versate in contanti alla Banca di Genova. »

Veniamo alle patenti 16 ottobre 1847, che autorizzano la Banca di Torino; ivi abbiamo gli articoli 7 ed 8, non dello statuto, ma delle patenti, dove cioè il re faceva veramente da legislatore, e derogava perciò ad ogni legge che fosse in contrario.

« Art. 7. I falsificatori di biglietti incorreranno nella penalità, » ecc.

« Art. 8. Non potrà essere ammesso verun sequestro. »

Dunque vedete che la parte legislativa è perfettamente

distinta dallo statuto, perchè vedete che lo statuto non contiene nè nuove leggi, nè deroghe alle leggi; lo statuto non contiene che un contratto.

Io dissi che questo contratto non contiene nulla di contrario alla legge; ma quando contenesse qualche cosa di contrario, questo sarebbe oggetto di liti avanti ai tribunali, ed i tribunali direbbero che il re non può derogare alle leggi.

Io credo d'aver dimostrato che gli statuti essenzialmente contengono nulla di contrario alle leggi; e chiudo il mio discorso col rinnovare la dichiarazione che ho già fatta in principio, cioè che le mie osservazioni non tendono a respingere una legge la quale regoli le Banche di sconto; ma sostengo e ripeto che col decreto del re, col quale le due Banche non vennero distinte, si noti bene, ma vennero unite; e sussistendo amendue, cioè la Banca di Genova a Genova, e la Banca di Torino a Torino, ed unite prendendo il nome di Banca nazionale, il potere esecutivo non oltrepassò i limiti delle sue facoltà. Il titolo di Banca nazionale è il titolo delle Banche unite.

Ma chiamatele Banche unite, chiamatela Banca nazionale, è pur sempre la stessa cosa. Le due Banche vivono e vivono unite nei loro interessi. Questi interessi non furono materialmente fusi, ma furono uniti nel senso che le operazioni che si facevano dalla Banca di Genova ora si fanno in società con quella di Torino; così quelli della Banca di Torino ora si fanno in società con quella di Genova. Conchiudo perciò nulla potersi apporre in punto di legalità al decreto di unione di queste due Banche.

CAVOUR. Mi pare che i discorsi degli onorevoli oratori, i quali impugnarono il decreto di unione delle due Banche di Torino e di Genova, si aggrassero sopra due punti: 1° nel contestare la legalità del decreto; 2° nel contestarne l'opportunità. Io mi propongo di esaminare brevemente questi due punti. Brevissime saranno le mie parole intorno al primo punto, poichè il discorso del signor ministro dell'interno mi dispensa dall'aggiungerne molte. Con qualche maggior particolarità esaminerò il secondo, che credo essere di maggiore importanza, poichè, ove venisse dimostrata alla Camera l'opportunità, l'utilità dell'unione delle due Banche, quando vi fosse qualche cosa di meno regolare, credo sarebbe facile l'emendarlo, invece che se l'unione avesse prodotto quegli inconvenienti che indicava l'onorevole deputato Farina, allora il male sarebbe difficilmente rimediabile, e una seriissima responsabilità graviterebbe sul Ministero. Non entrerò nei particolari del Codice di commercio; mi limiterò solo a porre in campo alcune considerazioni più politiche che legali. Si è detto che non solo l'istituzione delle Banche, ma persino l'autorizzazione di tutte le società anonime era nella cerchia del potere legislativo, e non del potere esecutivo. Ora io reputo essere questo contrario alla pratica dei paesi che ci hanno percorsi nella via costituzionale. Non ho difficoltà a provare che in Francia le società anonime vennero sempre autorizzate puramente e semplicemente dal potere esecutivo, salvo la Banca di Francia che ha sede a Parigi. Questa fu istituita dal primo console mediante una legge. Il suo privilegio fu pur rinnovato con legge, come quello che le conferisce un'esclusività assoluta di emettere dei biglietti a Parigi e nelle vicinanze. Ma quasi tutte le Banche provinciali, e segnatamente quelle di Lione, di Marsiglia, e credo anche quella di Bordeaux ed alcune altre, che ora non ricordo, furono istituite con decreti reali.

Nel 1840 discutendosi nel Parlamento francese la rinnovazione del privilegio della Banca di Francia, fu stabilito che

anche l'istituzione delle Banche provinciali dovesse aver luogo mediante una legge. Il Parlamento sanzionò questo principio, ma non dichiarò illegale quello che si era fatto prima, dichiarò solo che d'ora in avanti era più opportuno che le Banche fossero istituite con semplice decreto reale. Nè si dica provenir ciò forse da una differenza fra gli statuti delle Banche di Francia e quelli delle nostre; giacchè tutti coloro che si sono occupati della Banca di Genova, ed il deputato Farina in ispecie, che sicuramente ha studiato a fondo questa questione, possono farmi testimonianza che lo statuto della Banca di Genova fu quasi letteralmente copiato da quello della Banca di Marsiglia, la quale, come già dissi, era stata istituita con decreto reale. Il che pure si dica del Belgio, il quale è attualmente, a mio credere, il paese il più eminentemente costituzionale che si conosca, e che con molto piacere odo citare con lode in questa Camera.

Nel Belgio le società anonime e le Banche sono istituite dal Governo; ed infatti la Banca del Belgio, di cui tengo tra le mani lo statuto, la quale emette biglietti che in ora hanno corso obbligatorio in virtù di una legge, è stata istituita con decreto reale. Anche nel Belgio però si è riconosciuto essere più opportuno che le Banche siano governate da una legge, ed ora sono pochi giorni, il ministro delle finanze ha presentato al Parlamento belgico un progetto di legge per istituire una nuova Banca, nella quale si sarebbero fuse le due che ora esistono in quel paese.

Impertanto, dappertutto dove è in vigore il reggimento costituzionale, le Banche furono sempre riputate da tutti potersi stabilire per semplice decreto reale. Io credo che questi fatti abbiano molta gravità; poichè se in tutti i paesi nei quali esistono istituzioni analoghe alle nostre, in difetto di legge speciale, le Banche possono essere istituite per decreto reale, io più non vedo come si possa sostenere che il decreto, non d'istituzione di una nuova Banca, ma d'unione di due Banche già stabilite, abbia a dirsi illegale.

A ciò poi che rispose già il ministro dell'interno aggiungerò ancora alcuni particolari. È vero che in Inghilterra non si può istituire una società anonima senza che abbia una privata del Parlamento; ma in Inghilterra il Parlamento prende una parte essenzialissima nelle amministrazioni, v'interviene quasi altrettanto quanto il potere esecutivo; in Inghilterra vi è un modo di procedere affatto diverso dal nostro, i deputati si uniscono ordinariamente a mezzogiorno, poi di nuovo dalle 5 ore alla mezzanotte, e così possono disimpegnare gli affari privati e pubblici. Nel 1845 si adottarono 145 *bill*; nel 1846, 455; nel 1847, 555; è però da notare che basta l'intervento di 40 membri per rendere legale una deliberazione della Camera.

Ma se da noi, conservando pel rimanente il sistema quale è, si volesse dare al Parlamento una tale e tanta ingerenza amministrativa, anche nella parte che più specialmente ora ci occupa, renderebbersi quasi impossibile la creazione delle società anonime, le quali collo svolgersi dello spirito di associazione, sono chiamate nel nostro paese a ricevere un grande sviluppo.

Se per fondare una Banca sempre si richiedesse una legge, il Parlamento non avrebbe più il tempo di curare gli interessi generali dello Stato, e le società anonime non aggiungerebbero mai ad ottenere la chiesta approvazione.

Credo di avere a sufficienza dimostrato che le società anonime in generale e le Banche in ispecie non abbiano mestieri delle deliberazioni del Parlamento per essere autorizzate. Ciò premesso, non volendo entrare nel campo della legalità, ma restringermi a far notare come l'onorevole deputato Pesca-

tore sia caduto in errore, quando voleva dimostrare alla Camera che lo statuto della Banca nazionale fosse di molto diverso dallo statuto della Banca di Genova, osserverò che egli diceva che col nuovo statuto la Banca aveva potuto allargare moltissimo il campo delle sue operazioni, acquistando facoltà di scontare su Lione e Parigi. Ma queste facoltà la Banca di Genova già le aveva, il deputato Pescatore non ha avvertito alla legge del 4 giugno 1846, per cui S. M. concede la sovrana sua sanzione ad alcune ampliamenti allo statuto della Banca di Genova.

Dice di più che il nuovo statuto ha fatta facoltà alla Banca nazionale di scontare le cambiali. E questa è certo un'ampliamento; ma errò l'onorevole deputato Pescatore, quando disse che le facoltà concesse alla Banca di Genova fossero ristrette allo sconto della carta su Torino e Genova, giacchè l'articolo 5 delle citate patenti del 4 giugno 1846 dice: « gli effetti pagabili in Ciampieri, Nizza, Alessandria, Vercelli e Novara potranno essere ammessi allo sconto. »

Dunque le principali città dello Stato erano già contemplate nello statuto primitivo della Banca. Se lo statuto della Banca nazionale ha anche allargato questo beneficio alle altre provincie, io credo che non si possa trarre da ciò argomento di rimprovero nè al Governo, nè alla Banca, ma anzi debbasi lodarlo d'aver posto i capitalisti delle minori città in grado di profittare del soccorso della Banca al pari di quelli di Torino e di Genova e delle cinque altre città già contemplate nelle citate lettere patenti.

Io confesso che vi fu una qualche derogazione nell'articolo concernente i conti correnti che portano interesse: tuttavia vi era nelle patenti che istituivano la Banca di Genova e quelle che ampliarono le sue facoltà qualche cosa che tornava allo stesso. Si faceva facoltà alla Banca di scontare le cambiali sopra le borse estere, di mandarle all'incasso e di far anticipate su queste cambiali; e questo non fu mai nella pratica giudicato illegale.

Laonde, io lo ripeto, se nella lettera vi è qualche variazione, qualche ampliamento di poteri, nello spirito io credo non siavi differenza di sorta.

La maggiore derogazione a quanto si diceva è quella relativa alla prorogazione della durata della Banca di Genova e di quella di Torino: ma mi pare che il rinnovamento della società fosse contemplato dall'articolo 5 del loro statuto, il quale diceva che « qualora gli azionisti concorressero nel pensiero di rinnovare la società, il Governo potesse autorizzarli a termini della legge. »

Io credo che tale sia l'interpretazione da darsi all'articolo 5 degli statuti sì della Banca di Torino che di quella di Genova.

Quanto poi al prestito sulle sete, venne, mi pare, bastantemente giudicato dal discorso dell'onorevole ministro dell'interno. Il pegno delle sete è per certo fra i migliori e preferibile forse a quello stesso delle cartelle del debito pubblico, epperò non si può dire che siasi variato lo spirito degli statuti, quando la facilità di prestare fu estesa al pegno delle sete. La Banca di Torino assai prima che fosse approvata voleva chiedere la facoltà di prestare sopra le sete, ma in allora il Governo, il quale aveva le sue casse molto ben fornite, non volle concederglielo, poichè aveva già largamente, e molto più largamente di quanto avrebbe potuto fare la Banca, provveduto ai bisogni del commercio serico. Io credo che questa fu l'unica ragione per la quale al Governo d'allora non parve di dover aderire alla domanda della Banca di Torino di estendere le sue operazioni al commercio serico.

Quanto ho detto mi pare bastevole per rispondere alla questione legale, ben inteso tenendo conto degli argomenti

molto più potenti dal signor ministro dell'interno recati in campo.

Vengo ora, o signori, alla questione più grave, quella dell'opportunità. Qui bisogna distinguere due questioni: l'opportunità, cioè, dell'unione in tesi generale e l'opportunità dell'unione nelle circostanze attuali, mentre è in vigore una legge che dà corso forzato ai biglietti della Banca di Genova. In quanto alla prima questione mi pare incontrovertibile che quando non vi fosse questo stato eccezionale, quando le due Banche di Torino e di Genova si fossero trovate nello stato loro normale, la loro unione sarebbe, senza difficoltà, da giudicarsi opportuna.

Ma vi è una considerazione preliminare. Dall'unione della Banca di Torino con quella di Genova dipendeva l'esistenza della Banca di Torino: era impossibile, o almeno quasi impossibile, che la Banca di Torino si ponesse in attività, qualora o non le si fosse concesso lo stesso favore già stato accordato alla Banca di Genova, di dare cioè un corso coattivo ai suoi biglietti, o non se ne fosse operata la fusione colla Banca di Genova. Una Banca che si stabilisce in un paese nel quale vi è già un'altra Banca che ha emesso biglietti con corso coattivo non può fondarsi con isperanza di successo, salvo in una sola circostanza che or ora accennerò.

Credere che allo stato in cui si trovavano le nostre cose la Banca di Torino potesse porre in circolazione della carta non avente corso coattivo, era una vera illusione. Chiunque abbia qualche nozione commerciale dovrà convenir meco che se la Banca di Torino avesse posto in circolazione carta di credito, i suoi biglietti non sarebbero stati una settimana in circolazione, ma sarebbero ritornati nelle sue casse.

Dico adunque che per una parte la Banca di Torino non poteva stabilirsi se non coll'unirsi assolutamente come fece colla Banca di Genova, oppure collo stipulare con essa un qualche patto speciale, relativo appunto al corso dei suoi biglietti. D'altra parte io credo che nessuno vorrà contrastarmi la grandissima utilità dello stabilimento in Torino d'una Banca di sconto, parendomi dimostrato che questo importasse al bene del commercio assai più che non lo stabilimento stesso della Banca di Genova, e ciò per una ragione semplicissima.

Prima dello stabilimento della Banca di sconto in Genova vi esistevano già in questa città stabilimenti privati, i quali facevano sino ad un certo punto l'ufficio delle Banche di sconto; vi erano i così detti *bancherotti*, i quali scontavano le cambiali che si tiravano sul paese, mentre in Torino non vi esisteva nessuno stabilimento analogo, onde i negozianti nelle migliori condizioni di credito, se non avevano relazioni all'estero, non avevano prima della creazione della Banca mezzo alcuno di far scontare le loro carte, onde erano quasi tutti obbligati a sottoporsi a condizioni di credito onerosissime, allo scapito cioè del sette, dell'otto ed anche più per cento. Dico adunque che lo stabilimento d'una Banca di sconto a Torino era assolutamente richiesta dai bisogni del commercio, e lo era più che non lo fosse la creazione della Banca di Genova. Infatti il commercio di Torino l'accolse immediatamente con maggior favore che non sia stata accolta la Banca di Genova. Se non vado errato, questa sul principio incontrò per parte del commercio una qualche ostilità suscitata appunto dalle case, le quali prima dello stabilimento della Banca facevano esse stesse lo sconto, e dai clienti delle medesime. E, se mai non mi appongo, tale spirito di ostilità non è peranco affatto scomparso dalla piazza di Genova, laddove a Torino (e son certo che niuno potrà smentirmi) la creazione della Banca fu accolta con favore da tutto il commercio grande,

mezzano e piccolo, acquistò subito la massima confidenza, e venne da tutti salutata come uno stabilimento eminentemente utile e nazionale. Io dico dunque che se fosse dimostrato che la Banca di Torino non poteva esistere senza l'unione delle due Banche, quest'unione sarebbe pure provata altamente opportuna.

Anche indipendentemente dalla fusione avrebbe forse la Banca di Torino potuto utilmente fondarsi, qualora quella di Genova si fosse voluto assumere l'impegno di scontare tutte le cambiali che si mandassero vestite della firma della prima; e la Banca di Torino in tal caso avrebbe potuto far quello che fanno alcune Banche provinciali colla Banca d'Inghilterra. Ma per sovvenire alle sue spese, per avere gl'interessi dei suoi fondi, la Banca di Torino avrebbe dovuto necessariamente far pagare uno sconto maggiore di quello che avrebbe pagato essa stessa alla Banca di Genova; così, se quella fa pagare il 5 e mezzo per cento, essa avrebbe dovuto esigere il 3 per cento. Ma il danno di questo aumento chi lo avrebbe sofferto? Il piccolo commercio, perchè notino, o signori, una circostanza di fatto molto importante.

Prima dello stabilimento della Banca di Torino tutte le grandi cose commerciali di Torino, quelle che si denominano Case di Banca, che fanno le sete, erano tutte in conto corrente colla Banca di Genova, le mandavano la loro carta, ed essa la scontava alle stesse condizioni a cui si scontava dai banchieri torinesi, ai quali lo stabilimento della Banca di Torino non ha recato alcun vantaggio. Ma tutti coloro che non avevano un credito bastante a Genova, quand'anche la Banca di Torino avesse fatto pagar l'uno od il due per cento di più, sarebbero stati costretti d'assoggettarvisi e d'aver ricorso alla medesima.

Questo mezzo adunque il quale solo, oltre quello della fusione, era possibile per attuare una Banca di sconto in Torino, mentre non ha tutti i vantaggi della fusione, ha molti inconvenienti che in questa non s'incontrano.

D'onde conchiudo che, tolta la circostanza straordinaria del corso forzato dei biglietti, sarebbe evidentissimo che l'unione delle due Banche fu un'operazione utile al paese. Nè mi muove l'esempio della Banca d'America, citato dall'onorevole deputato Carquet, in cui si presentò il pericolo d'una grande istituzione di credito in lotta col Governo.

Io credo che i principii che reggono le nostre Banche siano affatto diversi da quelli che reggono le Banche americane, talchè non vi possa essere timore che uno stabilimento di credito sia mai per diventare un rivale del Governo. Io credo anzi che gli possa tornare di sommo aiuto. D'altronde in America esiste la piena libertà in fatto di Banche; quella che si chiamava degli Stati Uniti mai non ebbe un monopolio. Vi erano nello Stato della Nuova York delle Banche quasi altrettanto potenti quanto quella d'America, anzi molto meglio governate, dappoichè quella fece bancarotta e le altre mantennero illeso il credito. Laonde io non credo che vi sia alcun argomento da trarre da questo esempio.

Ma veniamo al punto essenziale, giacchè l'onorevole deputato Farina non contesta l'utilità della Banca di Torino, e forse l'unione non avrebbe trovato in lui un sì acerrimo avversario, se non fosse stato del corso coattivo dei biglietti. L'onorevole deputato Farina diceva che coll'unione delle due Banche voi avete dato il mezzo alla Banca di Genova, a quella frazione, cioè, che è rimasta a Genova, di aumentare la circolazione dei biglietti, quindi avete fatto molto male, perchè voi avendo aumentato lo stato dei biglietti, avete pure impedito che i biglietti venissero al pari.

Io credo di poter dimostrare assolutamente il contrario e

provare che l'unione delle due Banche ha diminuito lo scapito dei biglietti.

L'unione delle due Banche sancita negli ultimi giorni di dicembre ebbe effetto dal primo di gennaio; ora, ed è facile il verificarlo, nel mese di dicembre lo scapito dei biglietti era di 2 1/2 per cento. Fatta la fusione, nei primi giorni di gennaio, quando non si parlava ancora d'imprestito, lo scapito si ridusse all'uno e mezzo, quantunque si fosse aumentata la massa circolante dei biglietti.

Il fatto adunque dimostra chiaramente che l'unione delle due Banche non è stata contraria al corso dei biglietti.

Non credete voi, signori, che nel pubblico, massime nel pubblico piemontese, il quale non si cura tanto di siffatte cose, come il pubblico genovese, non abbia giovato ad ispirare fiducia nei biglietti il vedere che una società composta delle persone più influenti nel mondo finanziario si univa alla Banca di Genova e si rendeva solidaria del debito suo rispetto ai portatori dei biglietti, tantochè stesse in loro guarentigia un capitale non più di 4, ma sì di 8 milioni?

Non credete voi che questo abbia aumentato la fiducia, non dirò dei portatori genovesi, ma dei portatori piemontesi, massime in quella parte che ha la riputazione di un'eccessiva prudenza, anzi di un'eccessiva timidità? Non credete voi che un tal fatto abbia generato una somma fiducia nella parte della nostra popolazione che è nota per la sua meticolosa prudenza?

Credo io pure che sullo scapito dei biglietti influisca il non essere proporzionata la massa circolante dei medesimi coi bisogni della circolazione, ma non vedo come la fusione delle due Banche debba generare questa sproporzione.

Ieri già si obiettò che la circolazione della Banca di Genova è fissata dalle leggi del 7 settembre 1848, e che questa legge non indica un limite fisso alla circolazione, ma lo pone solo in ciò, che il numero totale dei biglietti, più quello dei conti correnti disponibili, non superi il triplo del numerario in cassa: si aggiunse di poi che la Banca di Genova quando si univa colla Banca di Torino non aveva che 5 o 6 milioni, e che ora ne ha 9, e si chiese d'onde le fossero venuti questi tre milioni; se cioè siano gli azionisti della Banca di Torino che abbiano versato questi tre milioni nella cassa, oppure se siano i depositanti che abbianvi portati i loro scudi. Mi rincresce dover ciò dire al signor Farina, ma credo che il deposito in iscudi non passi i 10 mila franchi.

L'aumento del numerario provenne da ciò che la Banca ha fatto sin d'ora per procurarsi del danaro un'operazione analoga a quella che fece nel 1846, quando vi fu la gran crisi di grano; allora da Livorno, da Milano, da Marsiglia fece venire più milioni in iscudi. I depositi degli azionisti non cooperarono quindi per nulla all'aumento di numerario, ma fu un'operazione di Banca permessa dallo statuto.

Si dice che se non si fosse unita la Banca di Genova colla Banca di Torino, essa non avrebbe avuto il mezzo di porre questa carta in circolazione, sendochè per mettere la carta in circolazione non abbia che due mezzi: o col far prestiti sopra depositi, o col far scontare cambiali.

A ciò rispondo che se si fosse fatto fra le due Banche l'accordo al quale più sopra accennai, se cioè la Banca di Genova si fosse obbligata a scontare gli effetti che quella di Torino le avesse mandati, sarebbesi giunto allo stesso risultamento; la Banca di Torino avrebbe aumentato tutti i giorni le sue cambiali, e la Banca di Genova avrebbe aumentato il numero dei biglietti in corso, senza mai eccedere con ciò i limiti fissati dalla legge 7 settembre 1848.

Mi pare dunque di tutta evidenza non essere stata una con-

seguenza necessaria dello stabilimento della Banca di Torino l'aumento di circolazione. Credo che la circolazione fu alquanto aumentata, perocchè furono rese più facili le transazioni commerciali; su questo non c'è dubbio: e infatti quando vedesi il portafoglio diminuire, se ne trae la conseguenza che le transazioni furono minori; quando aumenta, che crebbero: dunque se la circolazione aumentò fu che veramente i bisogni del commercio a Torino ed a Genova furono maggiori.

A quest'aumento contribuì poi anche un'altra circostanza, quella cioè del nuovo prestito aperto dal Governo. Esso fu causa che di molto si facessero maggiori le domande alla Banca, perchè molti fra i nostri concittadini di Torino e di Genova desiderando parteciparvi, a questa si rivolsero, onde ottenere danaro mediante il deposito di fondi pubblici, di obbligazioni dello Stato, ecc.

Vi basti il dire che la settimana scorsa alla Banca di Torino furono scontati due milioni ed altrettanti a quella di Genova, e non già per partite di grandi somme, sibbene allo invece per un'infinità di piccole partite. Si sono fatte anticipazioni ad ogni classe di persone e per la maggior parte a non commercianti che deposero cedole per poter partecipare al nuovo prestito, tantochè due terzi dei danari portati al Governo sono usciti dalle casse della Banca, alla quale per conseguenza in gran parte si dee la felice riuscita della nuova operazione finanziaria del nostro Governo, poichè se non vi fosse stata la Banca, invece di 15 milioni, a Torino non se ne sarebbero sottoscritti 5. Anche adunque sotto questo rispetto la Banca di Torino arrecò un beneficio grandissimo al paese.

La circolazione presente dei biglietti non è adunque eccessiva, e quanto al corso forzato esso attualmente non esiste solo in Piemonte, ma esiste pure in Francia e nel Belgio.

In quest'ultimo paese la carta circolante sale ora a 49 milioni; la carta in biglietti della Banca del Belgio somma ad 11 milioni: quella della società generale a 39, e tutti circolano in corso coattivo: ed il Belgio non è certo più popolato o più ricco del Piemonte, eppure la circolazione è maggiore. In Francia la circolazione dei biglietti di Banca a corso coattivo sale, credo, a 480 milioni: gli ultimi stati del *Moniteur* la portavano, se non erro, a 475. Fatta la proporzione, la Francia non è 10 volte più popolata di noi, nè 10 volte più ricca, eppure ha una circolazione più di 10 volte maggiore della nostra. Dunque non è eccessiva la nostra circolazione attuale. Lo scapito non dipende dall'eccessiva circolazione, dipende dal difetto di fiducia e da un'altra circostanza che ora dirò.

Quando la Banca di Genova fece un contratto col Governo, che diede un corso coattivo ai suoi biglietti, il paese era in debito di somme ingenti per le straordinarie spese fatte, sia per la guerra, sia per le strade ferrate, oltrechè in quel turno appunto i suoi principali prodotti d'esportazione erano diminuiti, poichè, secondo tutti sanno, nel 1848 le sete erano a buonissimo mercato; i risi e gli olii avevano un prezzo poco elevato, epperò la Banca si trovò nella necessità d'importare gli scudi, quando il cambio era sfavorevole.

Ma quando le case commerciali d'un paese sono costrette a comprare ciascuna settimana per un milione o due di scudi, evidentemente i biglietti devono scapitare: oggidì allo invece fortunatamente non abbiamo più spese straordinarie all'estero, salvo la più dolorosa, alla quale si è provveduto con un prestito speciale; all'interno sono migliorate di molto le nostre condizioni economiche, sono migliorati i cambi, è diminuita conseguentemente la necessità di cercar fuori paese il numerario. Sono pertanto pienamente convinto che quando

si restringesse la circolazione di 2 o 3 milioni, non si muterebbe nè punto nè poco l'aggio dei biglietti.

L'onorevole deputato Farina ci parlò d'un progetto che farebbe guadagnare una somma, credo, di 15 milioni al Governo, appoggiandosi, se non ho male inteso, a questo ragionamento: la Banca di Genova ha perduto ogni diritto che le competesse in virtù della legge 7 settembre; dunque è pure spento nel Governo ogni obbligo verso di essa; e ammortizzati tuttavia 18 milioni di biglietti, rimangono due milioni, pei quali non le si darà più nulla.

Ma a questo proposito osserverò anzitutto al deputato Farina che quand'anche non fosse stata regolare l'unione delle due Banche per decreto reale, ciò non sarebbe imputabile alla Banca di Genova.

Essa chiese al Governo che approvasse quest'unione: il Governo l'ha approvata e la Banca di Genova ha creduto in buona fede di agire legalissimamente, operando quest'unione, e il Governo non può in veruna guisa trarre da esso argomento a dirsi sciolto da ogni vincolo verso la Banca stessa, e nessun tribunale per certo potrebbe, pel solo fatto della fusione dal Governo consentita, dichiararla decaduta dai diritti che le attribuisce la legge del 7 settembre.

Questa sarebbe una tanta iniquità, che io credo non possa cadere in mente a nessuno; e in ogni caso la Camera non potrebbe che rendere il Ministero personalmente responsabile verso le due Banche del danno che loro cagionerebbe la misura finanziaria proposta dal deputato Farina. Non perciò voglio io dalle premesse concludere che nulla sia a farsi, mentre anzi due cose mi paiono necessarie; prima, cioè, una legge che stabilisca la situazione delle due Banche, inoltre una provvidenza che ne procuri i mezzi di ritornare allo stato normale, cioè allo stato della circolazione metallica, e qui mi permetta la Camera d'entrare in alcuni particolari.

Ho sentito alcuni oratori, in ispecie l'onorevole deputato Farina, accennare al passaggio dallo stato anormale nel quale siamo allo stato normale, come se si trattasse della cosa la più semplice al mondo, mentre invece, a mio credere, non vi è operazione che sia più difficile di questa, e che abbia maggiormente preoccupati i grandi finanzieri che trovaronsi costretti ad accettare il *bill* del 1819, conosciuto sotto il nome di *atto di Peel*, il quale obbligò di nuovo la Banca d'Inghilterra a riprendere il pagamento in specie. Al quale proposito il signor Farina si scordò di osservare che quel *bill* del 1819 dava quattro anni alla Banca per riassumere il pagamento in specie, assegnandole solo il 1823 a termine fatale, sebbene però essa, essendo sempre stata governata egregiamente, abbia potuto riprenderlo fino dal 1821, cioè due anni prima del termine legale.

Veniamo al Belgio. Signori, il Belgio fu costretto a dare corso forzato ai biglietti della Banca, non perchè avesse bisogno di soccorso dalla medesima, non perchè le sue finanze fossero in condizione anormale come le nostre, ma bensì per porre la Banca in grado di sostenere il commercio nelle circostanze difficilissime in cui trovavasi allora tutta l'Europa. Ora, quantunque queste circostanze si siano di molto migliorate, non sono tuttavia ancora tornate allo stato normale, epperò quantunque il Governo non debba che pochissimo alla Banca, nondimeno mantiene il corso forzato.

E per tornare allo stato normale ha immaginato l'istituzione d'una nuova Banca, la quale operi su basi un po' più larghe e fornisca il mezzo di operare questo passaggio che, il ripeto, è pur sempre difficilissimo. Or bene, io dico che noi pure dobbiamo procedere in questo modo. Non è già con questo che io voglia qui suggerire un mezzo alla Camera;

questa è cosa che richiede molti studi, ma non ho nessun sistema per il momento da proporre alla Camera, quantunque mi sia di queste cose occupato; solo io dico che deve il Ministero sin d'ora pensarci e pensarci molto seriamente, giacchè questo passaggio quando si farà, sarà sempre una causa di perturbazione economica, se non verrà operato con somma prudenza. E mi accingo a dimostrarlo. Suppongasi che, secondo il progetto del deputato Farina o qualunque siasi altro, s'imponesse l'obbligo alla Banca di riassumere fra tre mesi i suoi pagamenti in specie: ciò sarebbe facilissimo alla Banca; non avrebbe che a cessare di scontrare e di fare anticipazioni, e fra tre mesi sarebbe nello stato normale, pagherebbe in contanti e non vi sarebbero più biglietti in circolazione, poichè il suo debito è prodotto naturalmente dal suo portafoglio e dagli obblighi che ha ritirati. Ma che cosa accadrebbe se la Banca cessasse immediatamente dallo scontare? Ne avverrebbe che coloro che fidandosi alla Banca hanno ordinate le loro operazioni sulla scala maggiore di quella dei loro mezzi reali, troverebbersi esposti a gravissimi sacrifici e tali che, salve le case di nome conoscitissime, le altre dovrebbero fallire. Il danno ricadrebbe quindi sui piccoli commercianti, giacchè i nostri ricchi banchieri hanno sempre usato di richiedere alle Banche estere i fondi di cui hanno bisogno e il loro nome è abbastanza conosciuto per trovare di che pagare la Banca puntualissimamente; costerà loro qualche cosa di più, ma poco, forse il mezzo o l'uno per cento; ma quelli che fanno il commercio locale e che non sono conosciuti, se la Banca rifiuterà loro ogni specie di credito, se cesserà dallo scontare, cadranno sotto il giogo degli usurai e fors'anche saranno costretti a fallire. Io credo che la Camera prima di esporre ad una tale perturbazione il commercio abbia a pensarci seriamente e debba cercar di combinare questo passaggio in modo da evitare gl'inconvenienti che ho accennati.

Per questo io credo che si abbia ad eccitare il Governo a presentare una legge sulle Banche, come opportunamente suggeriva il deputato Pescatore, perchè questo è uno degli avvenimenti economici più gravi e i quali possono avere maggiore influenza sulla prosperità del paese. Io credo adunque che sia il caso di preoccuparsi sin d'ora del modo di ritornare dallo stato anormale in cui siamo allo stato normale, in modo che la scossa sia la minore possibile per il commercio e per l'industria e non ne vengano diminuite le agevolzze che a questo ed a quello le Banche procurano.

Conchiudo pertanto coll'esortare la Camera a manifestare questo voto, ed in quanto alla questione dell'unione, io penso debba riservarsi a studiarla quando questa legge le sarà presentata.

MELLANA. Dopo che io aveva chiesto ieri la parola, hanno per ordine d'iscrizione parlato gli onorevoli deputati Carquet e Pescatore, i quali svolgendo dottamente la questione dal lato economico, legale e politico, hanno abbastanza dimostrato condannabile il decreto reale di cui si tratta, e così illegale la concessione fatta dal Governo per l'unione delle due Banche di Genova e Torino, dimodochè, senza volersi ripetere, nulla rimane ad aggiungere a chi vien dopo, massime che i sofismi messi in campo dal ministro dell'interno per difendere l'illegalità del suo atto non valsero a scioglierla dai vincoli della severa logica da cui fu stretto dall'onorevole Pescatore.

In quanto poi al discorso che abbiamo or ora udito dall'onorevole deputato Cavour, per la parte legale non giova occuparcene, perchè egli stesso dichiarava di nulla avere aggiunto agli argomenti del signor ministro.

In quanto poi alla lunga dissertazione sua sull'opportunità della misura, mi permetterà l'onorevole deputato di fargli osservare che, sebbene egli usando d'una finezza oratoria abbia messo in campo una nuova questione all'oggetto di allontanare le menti nostre dalla vera questione che ci occupa, quel suo discorso era qui al tutto inopportuno, giacchè se la Camera assolve il Ministero del suo operato, allora si toglie la facoltà di decidere la gran questione dell'opportunità, o non l'assolve, ed allora solo venendo il caso di proporre una legge, diverrà opportuno di discutere sull'opportunità di questa fusione delle due Banche. Vede quindi il deputato Cavour che per ora era inutile la sua orazione, intorno alla quale si può ripetere il precetto d'Orazio: *bello, ma non qui*. Ripeto perciò che, non dovendosi seguire l'oratore sulla deviazione alla quale vorrebbe condurci, è inutile di confutare i da lui addotti argomenti.

Mi restringe pertanto a fare brevi osservazioni su alcune tesi sostenute ieri dai signori ministri delle finanze e dell'interno. E in primo luogo io voglio far osservare alla Camera la scissura esistente nel Ministero, tra il ministro cioè delle finanze e quello dell'interno: se ho bene inteso, il ministro delle finanze poneva la questione su di un terreno ben diverso da quello sul quale venne ultimamente posta dal signor ministro dell'interno: infatti il ministro delle finanze diceva che egli non aveva ravvisato nell'unione delle due Banche se non se una mera operazione mercantile e che avendo ottenuto un affermativo preavviso del Consiglio di Stato, aveva perciò sollecitato il decreto reale di cui è questione: invece il signor ministro dell'interno andava più oltre e diceva appartenere soltanto al Governo la facoltà di ammettere nuove Banche e per conseguenza più ancora quella di permettere la fusione di due Banche preesistenti. Ognun vede che la questione è molto variata; io trovo che quale venne posta dal ministro delle finanze era assai più liberale; in essa vi poteva essere errore, ma non vi era illegalità; nè vi appare l'intenzione di voler menomare i diritti del Parlamento, perchè se veramente la fusione costituisce una mera operazione commerciale, sarebbe certo che non apparterebbe al potere legislativo di occuparsi della medesima: invece il signor ministro dell'interno ha posta in campo una questione molto più grave; si tratta qui niente meno che della prerogativa del Parlamento e di una delle più essenziali.

La questione ha mutato d'aspetto ed ha assunto un aspetto più grave. Ma la ragione di questa discrepanza d'idee tra i due ministri io credo di ravvisarla in un fatto che io sottopongo alla Camera e che certamente vorrà essere confermato dal signor ministro dell'interno, ed è questo: nella scorsa Legislatura vi era una società anonima che voleva costituire una nuova Banca di sconto nello Stato; il signor ministro di agricoltura e commercio d'allora, l'attuale ministro dell'interno, credette di dover interpellare e prendere il preavviso del Consiglio di Stato; il Consiglio di Stato per ben due volte rispondeva: *appartenere la concessione d'autorizzazione al potere legislativo*; in conformità delle conclusioni di quel Consesso il ministro d'agricoltura e commercio d'allora, ora ministro dell'interno, rispondeva a quegli azionisti che si rivolgessero al Parlamento. Gli azionisti infatti ricorrevano alla Camera per mezzo di una petizione. Ma mentre la Commissione delle petizioni studiava quella gravissima questione, il ministro del commercio mandava a ritirare quella petizione, forse perchè avendo fatto studi più profondi, credeva che non fosse più il caso di rassegnarsi al preavviso del Consiglio di Stato e d'intrattenere la Camera intorno a quella questione che voleva di suo arbitrio definire e prendere

sopra di sé la grave responsabilità di dare quell'autorizzazione.

Ora il ministro dell'interno, che aveva questo precedente, doveva (procurando di esonerare la sua responsabilità) portar la questione su di un altro terreno, che su quello posto dal ministro delle finanze, il quale non era compromesso da un così grave antecedente. Infatti la questione nel modo che fu posta dal ministro delle finanze, sarebbe stata subito tronca. Visto, ed era facile il vederlo, che gli atti di fusione di queste due Banche non si restringevano ad una questione puramente mercantile, ma che intaccavano lo statuto delle Banche create per leggi, ne veniva di conseguenza la necessità d'una legge, ed a ciò si sarebbe provveduto; ma non era messa in dubbio la prerogativa della Camera, come ha fatto e come vorrebbe ora sostenere il ministro dell'interno.

Ora, tornando alla questione, quale venne posta dapprima, io voglio fare un'osservazione al ministro delle finanze contro la sua tesi, la quale mi pare non sia ancora stata combattuta, ed essa consiste nel fargli osservare tutta la logica conseguenza che ne deriverebbe ove fosse approvato l'operato del Ministero, considerato il fatto della fusione delle due Banche quale mera operazione d'amministrazione.

La conseguenza logica sarebbe questa, che la Banca di Genova potrebbe anche fondersi colla nuova Banca autorizzata dal signor ministro di agricoltura e commercio, fondersi con altre Banche interne ed anche estere. Io non so che diversità vi possa correre tra le diverse Banche, e quindi questa Banca di Genova la quale rappresenterebbe tutte le altre in sé, potrebbe emettere 100 milioni di biglietti con corso obbligatorio ed inondare così il paese di questi biglietti, ed esportare dallo Stato tutta la moneta metallica.

Mi risponderà che questa logica conseguenza è portata all'estremo; ma dopo gli esempi che ci son venuti dall'America, il dire che essa sia portata all'estremo io credo che sia un errore, giacchè, parlando di quanto avvenne in America, io non sono dell'opinione emessa dal signor ministro dell'interno, che cioè i mali colà compiuti siano avvenuti perchè si lasciasse alle Banche emettere oltre il triplo in biglietti di quello che avessero di depositato in metallo, ma io credo che quei mali siano derivati dacchè, essendosi stabilite più Banche di quello che lo stato commerciale e finanziario di quella nazione lo comportasse, ne avvenne che gli speculatori si rivolsero ad operazioni eccedenti le proprie forze, e quindi si disfecero di tutto il numerario per mandarlo all'estero, e si trovarono poi nell'interno inondati da questi biglietti senza il loro equo corrispettivo metallico.

Credo adunque che i mali avvenuti in America non siano da attribuirsi alle cose additate dal signor ministro, ma bensì a queste, e che vedremo rinnovarsi presso di noi, ove il Parlamento incauto si lasciasse troppo oltre trasportare da questa voga ministeriale di concedere per favorire azionisti di Banche. Ma se quella logica conseguenza da me dedotta si volesse anche dirla esagerata, ve ne ha un'altra che il signor ministro non negherà che possa avvenire, e che anzi debbe di conseguenza avvenire, ed è che non potendo, come ammisero gli stessi ministri, sussistere altre Banche in Piemonte infuori di quella di Genova infino a che alla medesima viene conservato il privilegio di emettere biglietti con corso obbligatorio, deve di necessità operarsi una nuova fusione, cioè con quella che venne già autorizzata dal Ministero. Fosse queste tre Banche avranno un fondo metallico di 10 milioni e ne emetteranno 30 di biglietti, i quali seguiranno ad avere corso forzato anche quando il Governo avrà pagato una gran parte dei 18 milioni da lui ora dovuti alla Banca di Genova. Lo Stato

avrà un debito di 10, anche di soli 5 milioni, e graveranno invece sui cittadini 35 o 40 milioni di biglietti con corso obbligatorio.

Ora io domando se questa cosa possa ammettersi da un Parlamento. Eppure è una conseguenza che verrà necessariamente ove non vi si ponga un rimedio. Ammettete pure che la perdita di cambio di questi biglietti resti come oggidì, ma perdita vi sarà sempre che ricadrà non sul banchiere, non sul ricco, ma sui piccoli manifatturieri, sui piccoli proprietari, sugli impiegati inferiori, i quali spendendo al minuto devono di necessità operare il cambio dei biglietti che loro vengono imposti: e tutte queste perdite non sopportate a beneficio dello Stato, ma ad aumento di lucro per gli azionisti della Banca.

Ma qui il signor ministro delle finanze alludendo all'operato dall'antecedente Ministero colla Banca lodava quell'operazione, e diceva che bisogna andar guardinghi nel toccare gl'interessi di queste Banche, perchè può avvenire casi in cui le Banche stesse possano prestare soccorso in tempi difficili al Governo.

Io sono pienamente dell'opinione del signor ministro, ed auguro quant'altri mai che si stabilisca presso noi una Banca nazionale, che nei tempi difficili possa venire in appoggio al credito pericolante dello Stato. Ma io domando se coll'operazione eseguita dei 20 milioni di biglietti la Banca di Genova sia veramente in appoggio dello Stato. Io per me lo nego apertamente. Se avesse vacillato il credito dello Stato, la Banca di Genova con 4 milioni metallici in cassa avrebbe forse potuto sostenere il nostro credito?

Non lo avrebbe potuto menomamente, perchè se il credito della Banca di Genova si è sostenuto, si è pel fatto del Governo, cioè colla legge che gli accordava privilegi, e colle guarentigie ipotecarie dello stesso Governo.

Il Governo poteva fare quel che fece senza il concorso della Banca, poteva emettere egli stesso i biglietti di cui ha reso il corso obbligatorio. Quale aumento di credito poteva apportare una Banca emittitrice di 50 milioni di biglietti con un fondo metallico sociale di soli 4 milioni? Nulla: poteva solo in ciò intervenire per lucrare a danno dello Stato.

Infatti i soci con quell'operazione hanno duplicato il loro capitale. Il Governo si obbligava a corrispondere il due per cento d'interessi sui 20 milioni: in dieci anni la Banca incassa 4 milioni d'interessi, raddoppia il suo capitale, e perchè ed a qual titolo? Per aver ottenuto ai suoi propri biglietti un corso obbligatorio, per essersi assicurata più ampi mezzi di operazione. Che questo contratto sia stato utile allo Stato, lo può dire il ministro, ma non lo crederà alcuno, fuori dei soci della Banca.

Io credo che sia bene di formare pel mezzo di una grande società, anche coll'appoggio del Governo, una Banca, ma è necessario che questa Banca abbia un credito tutto suo, un credito tale per cui possa all'occorrenza venire in appoggio del Governo; il che non credo si sia fatto dalla Banca attuale col contratto dei 20 milioni, e come non lo farebbe ove si rinnovassero simili onerosi contratti.

Il signor ministro dell'interno elevò sonora la voce sulla libertà del commercio per appoggiare la sua tesi, ed io credo che tutti siamo d'accordo nel credere che meno si pongono incagli al commercio, più il medesimo agisce; quindi noi tutti siamo certamente propensi per la libertà del commercio. Ma la Banca alla quale si concede un privilegio di emettere per due terzi di più di biglietti di quello che sia il fondo sociale, non può parggiarsi al commercio in generale; si è bensì ripetuto che questo non è un privilegio; io domanderò

invece se questo non sia anzi un privilegio il più fatale, essendo aperta la via d'aspirarvi ai soli ricchi e non ai poveri? Non si confondano tutte le società anonime, io sono d'avviso che in genere le società anonime debbano essere autorizzate puramente dal Governo. Ma la cosa muta d'aspetto ove una di queste società voglia erigersi in Banca di sconto, e godere del privilegio di poter emettere un triplo valore nominale da quello effettivo, e sortire così dalla legge comune, ottenendo per soprappiù il prestigio del morale appoggio del potere autorizzante.

Io chiuderò queste brevi osservazioni nel modo stesso del signor ministro dell'interno; esso si rivolgeva alla Camera dicendo d'averla abbastanza illuminata e convinta della legalità del suo operato per ottenere da essa un'esplicita approvazione al decreto reale del quale ci occupiamo; soggiungeva che, ove mai ciò non avesse potuto raggiungere, esso non si opponeva alla proposta dell'onorevole Pescatore, cioè che la questione fosse rimandata agli uffici per ottenere una più ampia discussione; ed io credo che la Camera sia abbastanza convinta dell'illegalità dell'atto di fusione: ma ove non lo fosse, io pure appoggio la proposta dell'onorevole deputato Pescatore, che cioè sia rimandata la questione agli uffici.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Alle osservazioni fatte dal deputato Mellana risponderò in brevi termini. Mi pare che abbia detto che vi era scissura nel Gabinetto, e su questo posso assicurarvi che non è vero. Il ministro di finanze, se non erro, ha redatto il reale decreto, l'ha fatto firmare dal Re, ed io ho sostenuto quello che ha fatto perchè sapeva che poteva farlo, e non credo mai che il ministro di finanze abbia ammesso di aver fatta cosa che non avesse avuto facoltà di fare.

MELLANA. Mi permetta, egli non rammenta. . .

GALVAGNO, ministro dell'interno. Si spieghi pure.

MELLANA. Ho detto che c'è scissura, in quanto che il ministro delle finanze asserì che aveva presentato alla segnatura del Re il decreto, perchè non considerava questa fusione se non come un'operazione mercantile, e perchè credeva che non intaccasse per niente la legge costitutiva per la Banca di Genova, e quindi credeva di poter ciò fare; e, se ben mi ricordo, il ministro dell'interno disse invece che si era presentato alla segnatura del Re quel decreto, in quanto che credevano che appartenesse al potere esecutivo il concedere non solo la fusione delle due Banche esistenti, ma anche di approvarne delle nuove. È facile vedere l'immenso divario che passa fra queste due tesi.

GALVAGNO, ministro dell'interno. È poco presso lo stesso, cioè il ministro di finanze ha presentato al Re quel decreto come contenente un'operazione commerciale. Ora dico, che il ministro delle finanze poteva ciò fare, appunto perchè così autorizzava una semplice operazione commerciale, cioè la unione di due Banche; siamo sempre negli stessi termini. Quanto alle Banche di America, mi ricordo di aver letto che le medesime si sono rovinate per eccesso di biglietti.

In ordine alla Banca d'Italia, il Consiglio di Stato era stato di avviso che spettasse al potere esecutivo l'autorizzarla in quei termini, nei quali era pure stata autorizzata quella di Genova perchè si reputava impossibile l'esistenza di una Banca la quale non avesse il privilegio dei conti correnti, nonchè l'altro, che la stessa pena portata contro i falsificatori dei pubblici effetti fosse anche applicata ai fabbricatori dei suoi biglietti. Ora, siccome ho già detto, la Banca d'Italia non chiedeva alcuna deroga alla legge.

Il dire poi che le Banche non sono utili in quanto che

abbiano il privilegio di emettere tre volte di più di biglietti di quello che abbiano di numerario, rispondo al deputato Mellana che mi pare che non abbia un'idea ben chiara delle Banche. L'emettere biglietti in proporzione triplice del numerario che esiste in cassa non è un privilegio, è una restrizione. La società anonima è un ente morale, e l'ente morale è come l'individuo: l'individuo può emettere tanti biglietti quanto gli piace, anche 100 volte più del suo patrimonio. Che cosa fa la legge quando dice non potersene emettere di più? La legge provvede all'interesse pubblico, affinché i terzi non sieno rovinati da una cieca confidenza. Dunque questa è una restrizione, e non un privilegio.

La Banca di Genova, si dice, non appoggiò il Governo; io asserisco invece che l'appoggiò benissimo, perchè il Governo stabili, è vero, un'ipoteca sui beni dell'ordine di San Maurizio e sui propri in sussidio; ma con questa semplice ipoteca, se il Governo avesse egli medesimo emesso i biglietti, bastava ciò forse perchè si tenessero sufficientemente assicurati? No, perchè l'autorità che aveva stabilito l'ipoteca avrebbe potuto toglierla; invece che il Governo diede l'ipoteca alla Banca di Genova, ente morale affatto disgiunto dal Governo; così se il Governo non pagasse la Banca di Genova, essa potrebbe far vendere i beni ipotecati. In questo modo furono realmente assicurati i biglietti della Banca di Genova, mentre altrimenti non avrebbero potuto esserlo, non ispirando mai un Governo la necessaria confidenza, quando egli stesso emette biglietti con ipoteca sopra beni suoi propri. In questo senso adunque credo che dalla Banca di Genova il Governo sia stato appoggiato, perchè gli impose quest'obbligo di emettere 20 milioni.

Darò ancora alcune spiegazioni di fatto sull'affare della Banca d'Italia. Ho già accennato come il Consiglio di Stato avesse emesso quel parere sulla supposizione che fosse necessario di fare una legge. Io aveva sempre creduto che in mancanza di legge limitativa questo sia un oggetto di pubblica amministrazione; epperò io difendevo in ciò la prerogativa reale. Allora si era dal fondatore della Banca data una petizione alla Camera. Quando già era nelle mani di una Commissione, io chiesi di darle alcune spiegazioni. La Commissione fu d'accordo con me. Credo che quella sera fosse presente anche il signor Mellana.

MELLANA. Domando la parola per un fatto personale. Primieramente rispondo alle espressioni poco parlamentari del signor ministro, là ove diceva che io non ho idee chiare sulle Banche, perchè considero quale un privilegio ciò che, secondo lui, non è che una restrizione ai diritti di tutti. Ma il signor ministro che ha idee chiare sulle Banche perchè è azionista in alcune d'esse da lui autorizzate, non s'avvide dell'assurdo in cui cadeva per combattere la mia opinione. Dovette considerare tutti i negozianti quali bancarottieri, giacchè non sono che i bancarottieri che emettono più obbligazioni di quelle sieno assentite dai loro mezzi. L'onesto uomo non si obbliga che secondo i suoi mezzi di pagare. Veda adunque il signor ministro che le concessioni che si fanno alle Banche di emettere un valore triplo del loro fondo è un privilegio, non una restrizione; persevero perciò a credere che sia tanto più un privilegio, in quanto che, se un negoziante fallendo al debito suo può talora emettere più di quello cui valgono i suoi mezzi, è libero però a ciascuno di prendere informazioni sullo stato del medesimo. Invece alle Banche lo Stato assicura la fede pubblica colle concessioni e colla sorveglianza che su esse esercita; quindi insisto a dire che questo è un privilegio.

A quello poi che diceva il signor ministro in merito al fatto da me citato della ritirata petizione, ho l'onore di fargli os-

servare che quando esso venne nel seno della Commissione delle petizioni la medesima esplicitamente gli dichiarò che non emetteva nessun giudizio in merito a quella petizione; che era bensì pronta a restituirla al petizionario ove questi ne avesse fatta formale domanda, perchè era antecedente della Camera, che sino a che le petizioni non avessero avuto l'ultimo loro corso, era lecito a qualunque dei petizionari di ritirare la domanda da loro sporta.

Per questa sola ragione, ripeto, la Commissione rimetteva a mani del petente la sua petizione; ma non emise nessun giudizio, e ciò formalmente lo espresse, appunto perchè non voleva dividere la grave responsabilità che il ministro si assumeva con quel fatto. Io ero presente, io stesso facevo quella dichiarazione, e ben me ne ricordo, ed hannovi altri qui che pure se lo rammentano.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Qui si tratta di un fatto personale. Io non ho mai detto che la Commissione abbia emesso un giudizio, poichè sicuramente restituendo la supplica non avea più dichiarazioni a fare; ma al mio ragionamento, tutti quelli che erano presenti parvero aderire; quindi non ritengo questo come una deliberazione, ma la ritengo come un'opinione individuale che in quella sera, non so perchè, si trovò d'accordo colla mia.

Prego quindi la Camera di rammentare i termini nei quali è concepito il paragrafo 4 dell'articolo 22 dello statuto della Banca di Genova:

« L'ammontare dei biglietti in circolazione cumulati con quelli delle somme dei conti correnti disponibili non potrà eccedere il triplo del numerario materialmente esistente in cassa. »

Domando se questi siano i termini di un privilegio o d'una restrizione. (*Harità*)

FARINA P. Il signor ministro dell'interno ci andava ieri asserendo essere solo Banca privilegiata quella la quale sussiste con esclusione per legge di altro simile stabilimento; quanto alle altre esenzioni della legge comune egli non le considerava quali privilegi, come si devono intendere legalmente. Per me non trovo scritto nella legge che una sola definizione del privilegio, ed è la seguente, cioè: una legge privata che sottrae l'individuo o gl'individui che contempla all'applicazione della legge comune. Dopo ciò io lascierò da parte tutte le altre questioni, e domanderò: la Banca di Genova (e in ultimo molto più) non era anche in origine, in alcune sue operazioni, sottratta all'applicazione della legge comune, sì o no? Lo era doppiamente, ed il signor ministro si occupò lungamente ieri a dimostrare che la Banca di Genova era privilegiata, in quantochè la falsificazione de'suoi biglietti era pareggiata alla falsificazione degli effetti di credito pubblico dello Stato, ed in quanto che non si poterono sequestrare i suoi conti correnti. Mi pare quindi che il signor ministro stabilisse le basi per concludere contro il suo assunto perchè il suo assunto era di mostrare che la Banca di Genova poteva agire legalmente, perchè non vi era deroga alla legge comune; ed invece andava dimostrando che la Banca di Genova era privilegiata, dal che ne segue che non poteva variare lo statuto senza intervento del legislatore.

Questi privilegi che aveva già la Banca di Genova in origine vennero senza dubbio aumentati, non solo relativamente dirò alla Banca medesima, ma anche relativamente a tutto lo Stato, dichiarando i suoi biglietti tali che aver dovessero corso forzato, e sostituendoli conseguentemente alle specie metalliche nelle contrattazioni private, ed obbligando i cittadini a riceverli, ed esonerando la Banca dal rimborso promesso a vista dei biglietti che essa ha emessi.

Conseguentemente, sia considerando la Banca internamente, sia esternamente per i suoi rapporti collo Stato, non vi ha alcun dubbio che la Banca di Genova era una Banca privilegiata. Per sostenere il contrario bisognerebbe rovesciare tutte le idee legali che si hanno sul privilegio, e fabbricare un nuovo sistema. Senza di ciò non si proverà mai che la Banca di Genova non fosse una Banca di privilegio.

Il signor ministro ci andava dicendo inoltre che la Banca fu obbligata a sottostare ad una legge, e che essendo stata obbligata a sottostare ad una legge, non si poteva ad essa impor limite per l'emissione dei suoi biglietti. Io veramente non so concepire come si sostenga che una Banca è obbligata per legge a fare una data cosa, ma che non si può obbligare a farne anche una data altra, per dire poi che non si poteva obbligare a limitare l'emissione dei suoi biglietti privilegiati; il signor ministro scordandosi di aver detto un momento prima che la Banca era obbligata per legge a far questo, diceva che vi si sarebbe rifiutata. Io non credo che la Banca si potesse rifiutare alla seconda limitazione impostagli dalla legge nello stesso modo che non si poteva rifiutare alla prima; e se lo poteva alla seconda, dico che lo poteva anche alla prima, ed in tal caso io dico che la Banca si acquetò, e fece quanto la legge le prescriveva, ed accettò e convalidò le prescrizioni della legge perchè essa non si rifiutò di eseguirla siccome all'occasione di un'operazione consimile venne fatto dalla Banca d'Inghilterra sotto il regime del ministro Pitt.

Dunque la Banca deve osservare tutto quello che nell'accettazione, sia implicita, sia esplicita, dipendeva dalla conseguenza della legge; e siccome dalla conseguenza della legge ne veniva il suo privilegio, questo privilegio le imponeva una limitazione per le contrattazioni successive: quindi veniva la preclusione alla Banca di variare il suo statuto successivamente senza l'intervento del potere legislativo.

Il signor ministro si metteva d'accordo col signor Cavour, facendo vedere gravissimi inconvenienti nel caso in cui la Banca di Torino avesse dovuto rimborsare i propri biglietti con biglietti della Banca di Genova: ma io ripeto che questo è quello che succede tuttavia nelle Banche provinciali che rimborsano i propri con biglietti della Banca di Londra.

Per conseguenza io non vedo il benchè menomo inconveniente in questa operazione; e nemmeno mi persuase quanto il signor Cavour andava dicendo, che cioè le operazioni della Banca di Torino diventavano in questo caso impossibili, perchè essa non avrebbe potuto sostenere la concorrenza colla Banca di Genova. Questo è un errore manifesto: infatti dacchè i biglietti della Banca di Genova venivano a surrogare il numerario, che cosa ne avveniva? Ne avveniva che ogni cento che la Banca di Torino comprava colla Banca di Genova, essa poteva emettere un triplo numero di biglietti sui propri; e quindi se pagava il mezzo per cento di più alla Banca di Genova di quello che percepiva, non vi ha dubbio che aveva un grandissimo compenso, poichè invece di emettere cento come riceveva dalla Banca di Genova, poteva emettere trecento, ed in compenso di quel piccolo scapito che poteva avere sui cento avuti dalla Banca di Genova percepiva su tutti i trecento l'opportuno interesse. Conseguentemente non istanno tutti gli allegati inconvenienti; ed è veramente strano che si voglia far giganteschi questo inconveniente, mentre nell'Inghilterra, che è il paese del commercio, questa cosa succede tutti i giorni, e così nelle Banche commerciali di Birmingham, di Liverpool, di Manchester, ed in tanti altri paesi che non credo abbiano commercio inferiore a quello di Torino le cose seguono in questo modo.

Il signor ministro dell'interno ieri lasciò comprendere alla Camera che quanto allo scapito che aveva lo Stato dal concorso alla Banca dei due milioni per ogni semestre, questo fosse quasi una conseguenza obbligatoria del contratto fatto con essa: ora questo è un fatto pienamente erroneo, mentre questo è facoltativo e non obbligatorio, e quindi essendo facoltativo si può differire l'operazione a miglior tempo, e fare anche quelle altre combinazioni che più si stimeranno convenienti all'interesse dello Stato. Si è poi detto: ma la Banca di Torino aveva già un limite per la sua emissione, essa aveva un limite nel numerario esistente nella sua cassa, e non si poteva diminuire questo diritto.

Qui torniamo sempre alla questione dapprima, perchè questo limite lo aveva quando i suoi biglietti erano rimborsabili contro presentazione; ma rendendoli in sostanza non rimborsabili, questo limite non lo aveva. Se essa voleva che i suoi biglietti non fossero rimborsabili, aveva bisogno di un atto del potere legislativo, il quale nell'atto medesimo che gli conferiva questa facoltà, naturalmente poteva limitarne l'emissione.

L'esempio poi della Banca d'Italia non mi commove nè punto nè poco, perchè o la Banca era privilegiata. . .

GALVAGNO, ministro dell'interno. Non lo era.

FARINA P. E se non lo era allora non doveva ricorrere al Parlamento. Io non ho mai sostenuto che per le società anonime di commercio, per le quali non si deroga nè punto nè poco alla legge comune, vi sia bisogno del consenso del Parlamento. Questa tesi, io protesto non l'ho mai sostenuta; dico anzi che non sono ancora 15 giorni che io chiedeva al signor ministro del commercio l'approvazione di una società anonima, dalla quale si volevano intraprendere operazioni che non derogavano alla legge comune.

L'argomento che il signor ministro dell'interno andava questa mattina deducendo da quanto si pratica in Inghilterra relativamente alle società di Banca, dicendo come là appunto le società di Banche devono essere autorizzate per atto del Parlamento, era dedotto dalla circostanza che per questa autorizzazione si richiedeva una deroga alla legge comune; ma siccome una deroga al diritto comune pure si richiede per estendere il privilegio dei biglietti aventi corso forzato e non rimborsabili, a biglietti che prima non l'avevano, l'argomento si ritorce contro di lui, e viene in mio appoggio.

Un altro degli argomenti addotti dal signor ministro è questo, che se nello statuto delle società anonime non esiste una deroga implicita alla legge, è inutile l'autorità del Parlamento, se esiste questa deroga, è certo che il potere esecutivo non lo può fare, e che quindi valida deroga non esistendo, questo patto compreso nello statuto resta legalmente nullo, non ha efficacia davanti ai tribunali, e quindi non si eseguisce; ma applicando questa massima al caso nostro io sostengo appunto che i biglietti che vengono emessi dalla Banca di Torino non possono essere privilegiati, imperocchè se questo privilegio debbe essere concesso per legge, ne viene per conseguenza che non essendovi questa (e qui si noti che neppure dal potere esecutivo nel nuovo statuto è accordato il diritto di emettere biglietti privilegiati alla Banca nazionale), ne segue che la Banca nazionale non ha acquistato simile diritto, e che questo si deve unicamente restringere alla Banca di Genova e misurare dall'ultimo momento della sua esistenza.

D'altronde osservo che non posso ammettere in genere siffatta massima, perchè per tal guisa si indurrebbe in errore il pubblico. Quando il pubblico vede uno statuto di una Banca approvato con decreto reale col concorso del potere esecutivo, trova un atto rivestito di tutti i caratteri estrinseci che deve

avere la legge, ed io credo che si indurrebbe in errore la buona fede dei contraenti se si lasciasse supporre valida una disposizione, che tale in effetto non è per mancanza delle condizioni che valida la fanno.

Del resto il signor ministro conveniva ieri che la Banca di Genova era morta. Io sono perfettamente d'accordo col medesimo che tale Banca è morta, e siccome i morti non possono più operare, conseguentemente io sostengo che la medesima non può più emettere biglietti suoi, ma che debbono essere emessi biglietti della Banca nazionale: che i biglietti di Genova erano privilegiati e quelli della Banca nazionale non lo sono e che le operazioni non si possono confondere.

In oggi il ministro avvedendosi di questa conseguenza ha mutato sistema e ci venne a dire che quella Banca vive unita a quella di Torino. Io non credo a tale proposito che due esseri fusi (come si dicono essi stessi) si possono ancora dire due oggetti tra loro distinti; quindi sostengo quella tesi che il ministro stesso sosteneva ieri.

Passo ora alle osservazioni del signor conte di Cavour.

Ripeto che non ho mai sostenuto che le società anonime non dovessero essere autorizzate dal Governo; dunque questa parte del suo ragionamento non mi riguarda, ed io vi passo sopra. Il conte di Cavour ha ammesso esso pure che quando vi è deroga alla legge generale vi vuole una legge, e siccome questo è il caso nostro, così sostengo che in questo caso è necessaria una legge, e non è sufficiente un semplice decreto; egli andava di poi citando l'esempio di Banche che vennero istituite per decreto reale, e citava quella di Marsiglia; ma il signor conte di Cavour è abbastanza istruito in questa materia per sapere che quando venne istituita la Banca di Marsiglia non esistevano ancora le Camere. . .

CAVOUR. Fu istituita nel 1837 o 1838.

FARINA P. La credevo rinnovata. Del resto io non posso credere, e non credo che la Banca di Marsiglia fosse privilegiata senza il concorso del Parlamento.

Quanto alle istituzioni delle Banche in generale, io le trovo lodevoli quando rimborsano i propri biglietti, ma quando non li rimborsano esse non saranno mai istituzioni lodevoli; diffatti, il non rimborso de' biglietti è una misura alla quale sono ricorsi i Governi in caso di necessità, ma che passata la necessità fecero cessare, e non venne mai considerata come una misura utile ed economica, adoperata da principio per favorire il commercio, perchè il rimborso è una circostanza necessaria pel credito, e se la necessità può in qualche momento suggerire di derogarvi, non seguirà mai che ciò in massima si possa riguardare vantaggioso al commercio medesimo.

Nell'indicare qual fosse l'estensione che le due Banche, fondendosi, avevano data alle loro operazioni, il signor conte di Cavour dimenticò, cioè non dimenticò, ma evitò di parlare delle variazioni che erano le principali del nuovo statuto, cioè di prendere ad prestito danari, pagando interesse. Ei fece pur conoscere che la Banca di Torino poteva fare anticipazioni su deposito di sete, e questo sta bene; ma non lo poteva la Banca di Genova; conseguentemente per la Banca di Genova, per questa operazione vi è un'estensione grandissima delle sue attribuzioni. Infine si astenne dal parlare del prolungamento dell'esistenza che, come ottimamente osservò il deputato Pescatore, è una nuova creazione, si può dire, di Banca; perchè quando si prolunga l'esistenza si può riguardare come una nuova creazione.

Del resto qui non si tratta di conoscere se queste operazioni siano buone o cattive: io credo col signor conte di Cavour che la fusione delle due Banche in una è per sé stessa

vantaggiosa, e sono disposto a sostenerla per tale; ma qui si tratta se fosse utile che si aumentasse la massa dei biglietti circolanti, non risponsabili, e come l'estensione delle operazioni della Banca, in forza appunto della fusione e del cambiamento dello statuto, ha potuto aumentare naturalmente il numerario che aveva in cassa e conseguentemente i biglietti privilegiati che si sono gettati in circolazione, così non si può più fare astrazione sul punto della questione e considerarla dall'atto del vantaggio dell'operazione in sé, ma bisogna considerare la questione complessiva come è stata posta, cioè nei termini del rapporto esistente fra il denaro presente in cassa ed i biglietti messi in circolazione, ed è a questo riguardo che io dico essere stata dannosa l'operazione seguita.

Il signor di Cavour disse che la Banca di Torino sarebbe stata molto imbarazzata a sostenere la concorrenza. Quanto a questo argomento, io nulla aggiungerò a quanto dissi, ribattendo le osservazioni meno sviluppate, ma pure identiche del signor ministro dell'interno. Mi asterrò per conseguenza da ulteriori osservazioni in proposito. Farò solo notare che se la Banca di Genova fu privilegiata in quel modo, lo fu perchè in occasione di grave pericolo per lo Stato porgesse al medesimo assistenza. A tal fine fu investita per un compenso necessario fino ad un certo punto de' due grandissimi privilegi che le si accordarono col dar corso forzato ai suoi biglietti, e col francarli dall'obbligo del rimborso. Io dico compenso necessario, perchè coi cinque o sei milioni che aveva in cassa la Banca di Genova, quando emanò la legge che le accordò questi privilegi, non avrebbe sicuramente potuto far fronte al rimborso in numerario dei biglietti che aveva emessi per proprio conto, e dei venti milioni che emetteva per fornirli al Governo.

Ma ora la circostanza è ben diversa. Che cosa ha fatto la Banca di Torino per lo Stato? Quale giovamento ha arrecato allo Stato medesimo? Hanno forse le due Banche riunite con un prestito allo Stato compensato l'aumento che loro venne concesso di operare nel loro capitale? No, o signori.

Alla Banca di Torino venne in un tratto concesso un privilegio pari a quello già concesso alla Banca di Genova; ma che cosa ha fatto la Banca di Torino per lo Stato? *Nulla*. Dunque c'è ingiustizia nel pareggiarla a quella che in altri momenti si pose in condizione di vedere il suo credito e la sua esistenza compromessi per giovare allo Stato.

Il signor conte di Cavour diceva che i biglietti della Banca di Torino sarebbero tornati immediatamente alla cassa della medesima se si fossero dovuti rimborsare con biglietti della Banca di Genova; ma per rispondere a ciò io veramente crederci di annoiare la Camera se citassi ancora una volta l'esempio delle Banche d'Inghilterra.

Del resto, che la Banca di Torino sia richiesta dal commercio, io lo credo fermamente, come pure credo che sia una buona istituzione; ma non credo che si possa dire nè utile, nè giusto il privilegio ad essa conferito di non rimborsare i suoi biglietti; e qui si noti una circostanza: che cosa desidera di fare lo Stato quando restituisce il capitale alla Banca di Genova col sacrificio di 80,000 lire all'anno d'interessi? Desidera d'impedire per quanto può ed anche con grande sacrificio lo scapito dei biglietti. Ora se la Banca di Torino per pagare i suoi biglietti è obbligata di provvedersi dei biglietti della Banca di Genova, io dico che essa stessa, comprandoli per tenerli nelle sue casse in luogo di denaro sonante e per rimborsare i propri biglietti che gli vengono presentati, diminuisce la massa circolante dei biglietti privilegiati della Banca di Genova dovendo averli in cassa per rimborsare i portatori dei suoi biglietti non privilegiati.

Dunque supponendo che la Banca di Torino avesse in cassa 4 milioni di biglietti della Banca di Genova, è certo che limitando come si dovrebbe l'emissione della Banca di Genova a 34 milioni, non ne resterebbero in circolazione che 30, perchè 4 milioni sarebbero nelle casse della Banca di Torino per tener luogo di numerario o denaro sonante. Ma se i biglietti della Banca di Torino sono dichiarati non rimborsabili, e invece di diminuire la circolazione privilegiata di 4, essa si aumenta di altri 12 in cassa, sono dunque 16 milioni di biglietti privilegiati di più che si hanno in circolazione.

Ora, come mai si vuol sostenere che 16 milioni privilegiati di più o di meno in circolazione sia la stessa cosa? Questa identità, lo confesso, non sono ancora arrivato a comprenderla.

Il signor conte di Cavour andava dicendo che lo scapito dei biglietti è diminuito; questo dipende da circostanze ben diverse da quelle che egli accennava: non è sicuramente aumentando la massa dei biglietti che si diminuisce lo scapito; lo scapito diminuisce per circostanze estranee, per circostanze dipendenti dalla maggiore confidenza, dal maggior impiego possibile di questi biglietti; ma noti il signor conte di Cavour che non è il motivo che ha addotto egli che ha fatto rialzare il corso dei biglietti; il corso dei biglietti cominciò a rialzarsi quando furono pubblicati i bilanci; e perchè si rialzò? Perchè si vide dalla pubblicazione della relazione dei bilanci (tutti potevano comprendere, specialmente quelli che hanno gli occhi in testa) che lo Stato avrebbe avuto bisogno di fare al più presto un prestito, perchè aveva 184 milioni di deficit nei due bilanci del 1849 e del 1850. Dunque fu la previdenza di quella stessa operazione che si compie oggi coll'apertura del nuovo prestito che cominciò a far rialzare il corso dei biglietti; e questi tanto più rialzano quanto più ci avviciniamo al prestito. Ma se potessi fare una scommessa, io scommetterei che tanto diminuisce lo scapito quanto più ci avviciniamo al momento del prestito; tanto più scapiteranno quanto più ci allontaneremo dal momento medesimo. Il loro corso si rialzerà poi in altre circostanze come, per esempio, all'epoca delle sete in cui circola molto il denaro; ma finché non verranno queste circostanze straordinarie nelle quali i biglietti possono essere maggiormente ricercati, io sono convintissimo che i biglietti nuovamente scapiteranno, e che scapiteranno sempre finché non vi saranno circostanze straordinarie che richiedano un aumento di circolazione nello Stato.

Vorrei far osservare che quando si va molto parlando del bisogno di aumento di circolazione, si ritorna sull'argomento che opponeva la Banca d'Inghilterra nel 1819, perchè non si approvasse il *bill*, sostenendo che vi era assolutamente bisogno di una gran circolazione: ma non ostante l'immenso commercio che faceva l'Inghilterra, si obbligò in allora la Banca a rimborsare i suoi biglietti, e questa operazione fece sì che si dovesse diminuire la sua circolazione di più di 9 milioni sterlini. Ma la dimostrazione ancora più evidente che questa ragione non istà avvenne quando nel 1845 la Banca d'Inghilterra non solo fu obbligata a pagare i suoi biglietti contro presentazione in denaro contante, ma fu obbligata a ridurre la sua emissione, che era di 26 o 27 milioni di sterline, a 14 soltanto. (*Il deputato Cavour fa cenni negativi*)

Si signore, e giacchè il signor deputato Cavour crede di negare questa cosa io non farò che leggergli l'articolo dello statuto della Banca d'Inghilterra... (1) (*Cerca in un libro l'ar-*

ticolo) Adesso non lo trovo, ma lo dimostrerò in seguito. Del resto, che nel nostro paese la circolazione reale non sia aumentata veramente alla somma dei biglietti che nel conto della Banca nazionale si dicono in circolazione, è molto probabile, ed io richiamo l'attenzione del signor ministro sul modo col quale si fa il rendiconto della Banca, giacchè è fatto in modo che non si può capire quanti biglietti esistono nella Banca in questo momento; ed io non voglio credere che nelle due Banche di Torino e Genova non vi sia neppur più un biglietto da cento franchi; tanto più che questo non succede solo adesso, ma sono parecchi mesi che il rendiconto si fa in questo modo. Noi troviamo infatti nel portafoglio di Genova 13,408,000 lire, 6,734,000 lire nel portafoglio di Torino, ma questo portafoglio lo credo anche comprensivo de' biglietti, perchè in tutto il rendiconto non si trova indicazione di un soldo in biglietti esistenti presso la Banca. Dunque se questi biglietti ci sono, mi pare che in qualche categoria dovrebbero figurare.

Ora prego chiunque abbia il rendiconto di vedere se vi è una categoria nella quale si dica ove sono questi biglietti; ed è intanto più appoggiato il mio dire, in quanto che trovo che il beneficio delle somme in corso non fu in Genova che di 68,000 lire, ed in Torino di 26,000, che vuol dire che fra tutte due le Banche il beneficio non fu che di 94,000 lire. Ora è evidente che se tutti i 19 milioni fossero stati in circolazione nel solo trimestre scorso da ottobre prossimo passato, epoca della attivazione della nuova Banca, ed è già scorso il quadrimestre, nel solo trimestre, dico, avrebbero dovuto dare 190,000 e più lire, cioè più del doppio di quello che hanno dato. Pertanto, ammettendo lo sconto semplicemente al quattro per cento all'anno, se questi biglietti fossero stati tutti in circolazione dovevano dare un utile molto maggiore di quello che realmente han dato. Dal che ne viene che nessuno possa capire quali biglietti siano in cassa, e quali no, ed io tutti però li credo compresi sotto la parola *portafoglio*.

Rimane dunque a vedersi se nell'attuale corso dei biglietti non ve ne sia ancora gran quantità giacente presso le Banche di Torino e Genova, che si possano senza alcun pericolo levare dalla circolazione.

Il signor conte di Cavour faceva rimarcare essere pericolosa una grande emissione di biglietti quando diasi il caso in cui vi sia bisogno di esportare numerario; e citava a questo proposito come fosse avvenuto il ribasso dei biglietti in addietro, per la circostanza in cui varii banchieri, fra i quali citava il signor Parodi di Genova, avevano dovuto mandare specie metalliche fuori paese; ora gli osservo che una parte dei motivi che mi hanno sempre indotto a combattere il corso forzato dei biglietti è questo, che il nostro commercio è tale che costantemente richiede esportazione di specie numerarie, perchè noi facciamo il commercio dei trasporti: il commercio genovese è tutto di trasporto; si vanno a prendere le merci in un sito, si trasportano nell'altro, e conseguentemente per fare il carico bisogna pagare, bisogna aver denaro, e non si possono dare biglietti, perchè fuori paese non hanno corso, conseguentemente il motivo che egli ha indicato come parziale e momentaneo di far ribassare il corso dei biglietti è poi un motivo permanente e costante che persuade il restringere l'emissione dei biglietti medesimi. Io ho accennato l'altro giorno un progetto di ammortizzazione, ma non l'ho proposto; ho fatto sentire semplicemente quale sarebbe questo progetto per far conoscere l'importanza della discussione, ma non l'ho proposto; e non già perchè non lo creda utile ed effettuabile, chè lo credo anzi utile per lo

(1) L'opera citata dall'oratore è: *Du renouvellement de la Charte de la Banque d'Angleterre. — Revue des Deux-Mondes, première livraison, juillet, 1844, pag. 488.*

Stato sommamente ed effettuabilissimo; ma perchè io credo che in fatto di credito si debbano evitare le misure allorché possono portare qualche perturbazione, e siccome in questo momento si sta concludendo un imprestito nell'interesse dello Stato, e siccome in questo momento forse questa perturbazione poteva avvenire, io non l'ho proposto; le mie proposizioni non furono dirette a ciò, e ne sarà prova la legge che or ora andrò a deporre sul banco del signor presidente; non ho nemmeno parlato come di cosa di facile esecuzione l'obbligo imposto alla Banca di riprendere i suoi pagamenti in numerario; io non ho mai data questa per una cosa facile; anzi ardisco di dire che non ne ho parlato come di progetto attuabile in questo punto.

Ma male a proposito mi si osservava che il ministro Peel nel 1819 concesse alla Banca d'Inghilterra quattro anni di tempo per poter fare i pagamenti in numerario; io avendo parlato nella mia discussione di un'ammortizzazione a farsi dallo Stato, era evidente che intendeva di adattare allo Stato tutto il di più che la Banca aveva fuori, di quello che fosse realmente il corrispettivo delle emissioni della Banca per le sue operazioni di sconto. Ora, in Inghilterra, questo non fu concesso; il Parlamento obbligava la Banca a pagare in contanti, senza mai restituirle un soldo. Si noti bene questa essenziale differenza; perchè se io invece ne avessi parlato, ne avrei parlato sempre dipendentemente da quella idea che aveva, enunciando che lo Stato incaricasse se stesso d'ammortizzare i 18 milioni.

Ora, se lo Stato dicesse (non dico se farebbe bene o male, ma dico solo per far vedere la differenza che corre tra quello che ho esposto e quello che ha creduto che avessi detto il signor conte di Cavour), se lo Stato dicesse: ritiro i miei 18 milioni convertendone, per esempio, il valore in tanti buoni del tesoro ai quali darò un corso forzato coll'interesse del 2 per cento che pago alla Banca di Genova; io non vedo nessuna impossibilità, non vedo nessun ostacolo per cui ne venga un detrimento od al pubblico od allo Stato; ed anzi siccome i capitali che ha in circolazione ritornerebbero nel termine di tre, o forse anche di 6 mesi, perchè le operazioni sue di sconto ed anticipazioni sono alla scadenza di 3 o di 6 mesi, così io non vedo un motivo per cui lo Stato non potrebbe far ciò fra il termine di sei mesi, ed in questo caso imporre alla Banca nazionale di riprendere fra tre mesi il pagamento in numerario dei suoi biglietti.

Del resto io convengo col signor Pescatore che la questione sta bene che venga esaminata negli uffizi; in ciò credo che ci troviamo ambidue d'accordo; ma siccome mi pare che a tenore del regolamento attuale sarebbe impossibile di mandare un'interpellanza agli uffizi, così coerentemente all'idea già da me emessa, io ho formulato un progetto di legge che depongo sul banco della Presidenza, e propongo che la Camera, riservandosi di pronunziare sul merito del progetto di legge che è stato presentato e che si manda a passare negli uffizi, passi all'ordine del giorno. Mi pare che a un dipresso questo sia l'ordine del giorno del signor Pescatore; se vi ha qualche differenza essenziale lo prego di manifestarla.

CAVOUR. Domando la parola per un fatto personale.

Avendo l'onore di far parte del Consiglio di amministrazione della Banca di Torino, io credo...

PESCATORE. Domando anch'io la parola per un fatto personale.

CAVOUR. La parola l'ho già io, e credo che nessuno me la possa togliere, dopo che il presidente me l'ha accordata.

Debbo dare alcune spiegazioni alla Camera ed al deputato Farina, nella mia qualità di membro del Consiglio d'ammini-

strazione della Banca, sul modo col quale vennero pubblicati i rendiconti di questa. Quella parte che è chiamata colla denominazione di *portafoglio* comprende le cambiali scontate sia a Genova, sia a Torino, e non i biglietti che la Banca stessa ha nelle sue casse.

La Banca negli specchi che pubblica non tien conto dei biglietti in cassa...

PESCATORE. Ho domandato la parola per un fatto personale ed il conte Cavour se ne allontana.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole deputato Pescatore di non interrompere. Il deputato Cavour ha la parola per un fatto personale, ed io debbo mantenergliela. Egli è gerente...

VALERIO L. Qui non vi sono gerenti.

CAVOUR. Si tratta di una spiegazione che porta qualche lume sull'andamento della questione, e mi pare che sia il caso di ascoltarla. Diceva adunque che quello che si chiama *portafoglio* corrisponde semplicemente alla somma delle cambiali scontate a Torino ed a Genova. Il signor Farina si stupisce che da questo *portafoglio* non si sia ricavato che 75,000 lire, ma egli commetteva qui un errore. (*Rumori*) Molte persone vengono a Torino a portare della carta che scade a Genova cinque giorni dopo, ed hanno in questa guisa un modo semplice, e poco costoso, per fare incassare le loro carte dall'una città nell'altra: da questo deriva che vi sono molte cambiali in portafoglio che non hanno che dieci o dodici giorni di mora per la scadenza. Quindi non è straordinario che nel mese di gennaio e nei primi giorni di febbraio questo portafoglio non abbia dato che la piccola somma citata dall'onorevole Farina.

Tuttavia io credo che il miglior modo di fare i conti sia quello fin qui usato, e presso molti stabilimenti analoghi adottato, e che consiste nel chiuderli dal regio commissario tutte le sere.

Osserverò ancora all'onorevole deputato Farina che v'è una grande distinzione a fare, ed è fra la *creazione* di biglietti e la loro *emissione*. Rispetto ai biglietti in circolazione, veramente la Banca non avrebbe mezzi di diminuire la circolazione, se non col cessare dallo scontare, e dal far prestito sopra le anticipazioni.

Mi riservo poi di rispondere alle molte altre osservazioni fatte dal deputato Farina, se la Camera crederà di continuare la discussione.

PESCATORE. Nella supposizione che la Camera non voglia rimandare la discussione a domani, e che sia per prestarmi la benevola consueta sua attenzione, io mi farò ad esporre alcune osservazioni sulle principali questioni che si sono finora trattate; dico le principali, ed ometterò per amore di brevità le questioni secondarie, che non possono esercitare un'influenza essenziale sulla risoluzione che sarà per prendere il Parlamento.

Il ministro dell'interno ha posto per base la competenza del potere esecutivo, sia a creare una nuova Banca di sconto, sia a variarne in qualunque parte gli statuti, e in appoggio di questa sua tesi egli ha sostenuto che il potere esecutivo è competente ad autorizzare le società anonime, supponendo che la Banca non possa altrimenti definirsi che quale società anonima. Quantunque l'articolo 46 del Codice di commercio possa arrecare qualche dubbio in proposito, io inclino a credere con lui che il potere esecutivo possa autorizzare le società anonime in genere; ma l'incompetenza del potere esecutivo riguardo alle Banche di sconto, nasce, secondo me, dalla facoltà che deve avere una Banca di sconto di emettere biglietti *al portatore*, biglietti di circolazione: premetto che non possono fare al caso gli esempi adottati della Francia, nè

anche del Belgio (sul qual punto ritornerò più tardi), perchè in Francia e nel Belgio vi sono leggi speciali che autorizzano e regolano l'emissione dei biglietti *al portatore*, come punto di diritto comune; ma la legislazione nostra respinge questo modo di obbligarsi, la legislazione nostra comune non ammette questa forma di obbligazione, e sotto il nome di legislazione comune intendo la legislazione civile e la commerciale. L'onorevole signor ministro dell'interno sa meglio di me che la legislazione civile ordinaria non ammette certamente questa forma di obbligazione che consiste nei biglietti al portatore.

Io dico che questi biglietti non sono neanche riconosciuti dalla legislazione commerciale nostra, la quale riconosce soltanto le cambiali ed i biglietti all'ordine. Ma questi due generi di obbligazioni sono sempre concepiti tra un debitore ed un creditore determinato, e ciò conformemente al nostro diritto privato, secondo il quale nessuna obbligazione, nessun vincolo convenzionale può formarsi... (*Segni di dissenso del ministro dell'interno*) Mi dispiace di dover esporre una teoria elementare disconosciuta dal signor ministro...

GALVAGNO, ministro dell'interno. E dalla Camera.

PESCATORE. No! no! Non è stata disconosciuta dalla Camera, ma soltanto dal signor ministro, e a parer mio questa teoria è certissima ed incontrastabile.

Diceva dunque che nessun vincolo convenzionale può formarsi, salvo mediante il concorso di due volontà, di due persone determinate. Ora questo concorso non si verifica nei biglietti al portatore. La Banca che gli emette assume l'obbligazione in faccia al pubblico complessivamente considerato, ed il creditore che sarà il portatore dei biglietti è persona affatto indeterminata.

Se la questione si dovesse definire secondo i principii del nostro diritto privato, noi diremmo che la Banca che emise i biglietti può rinvocare la sua obbligazione, può rinvocare il suo consenso, perchè il consenso non è ancora stato accettato dalla persona del creditore.

Io riconosco l'utilità dei biglietti al portatore; so che non vi possono essere Banche di sconto se non sono investite della facoltà di emettere questo genere di biglietti, ma dico che questo genere di biglietti non è riconosciuto dalla legislazione comune, e che per conseguenza non altrimenti uno stabilimento può essere autorizzato ad emettere di questi biglietti, salvo intervenga il potere legislativo, il quale deroghi in favore di qualche determinato stabilimento ai principii generali del diritto privato si civile che commerciale. E vuol vedere il signor ministro in che assurdo lo condurrebbe la sua dottrina? Ritenga che una Banca di sconto può essere ancora formata da una società in nome collettivo: sicuramente è molto difficile che i capitalisti si dispongano ad impegnare tutta la loro responsabilità, tutto il loro patrimonio nelle operazioni sempre pericolose di una Banca di sconto; ma però sappiamo che in Scozia, per esempio, tutte le Banche di sconto sono formate di società in nome collettivo, se non erro; dunque l'ipotesi non è impossibile. Supponiamo pertanto che una società di capitalisti stabilisca una società in nome collettivo fondando una Banca di sconto: secondo la dottrina del signor ministro non occorrerebbe più autorizzazione di sorta.

Così una società di capitalisti, purchè consenta ad obbligarsi in nome collettivo, può fondare una Banca di sconto alle condizioni e collo statuto che vuole emettendo biglietti di qualunque valore, facendo tutte le operazioni immaginabili, secondo da essa società fosse per determinarsi, variando anche ad ogni momento i loro statuti; facendo insomma e

disponendo come in nessun paese del mondo è permesso a privati di disporre.

Io dico che un così assurdo sistema non si trova stabilito in nessun paese del mondo; non vi ha, che io sappia, un paese al mondo in cui sia riconosciuta nei privati una facoltà così illimitata di fondare qualunque Banca di sconto senza dipendere in nessun modo, nè dal potere legislativo, nè dal potere esecutivo. Ma tanto basti per la questione considerata sotto il rapporto civile. Le considerazioni economiche, politiche e finanziarie appoggiano ben altrimenti ancora la medesima conclusione.

Il ministro ci diceva che quando il Governo autorizza una Banca di sconto non fa che provvedere all'interesse privato e non all'interesse generale! Ma il signor Cavour si è incaricato, per quanto ho inteso, di rispondere egli stesso in questa parte al signor ministro, giacchè egli consente con me che l'istituzione di una Banca di sconto è una delle più importanti istituzioni politiche ed economiche che si possano immaginare, e che da un sistema ben costituito di Banche di sconto dipende essenzialmente la prosperità del paese.

Io credo di non esagerare, e lo dico anzi con fondamento positivo, che con un buon sistema di Banche pubbliche la produzione di un paese può essere raddoppiata.

Ora (e questi calcoli credo si siano fatti già da persone esperte) vede il signor ministro se, fondando un sistema col quale le produzioni di un paese possono essere raddoppiate, si provveda soltanto all'interesse privato, oppure se si provveda anche all'interesse del pubblico: e poichè le Banche pubbliche hanno una tale importanza economica, necessariamente esercitano anche un'influenza politica: l'influenza politica è sempre in ragione diretta dell'importanza economica, giacchè pur troppo la considerazione degli interessi materiali è quella che domina tutte le altre considerazioni; ed il Parlamento vorrà egli abbandonare all'arbitrio del potere esecutivo la creazione di un'istituzione la quale non trova forse la pari in importanza economica ed in potenza politica?

Ma la Banca nazionale di sconto viene anche a complicarsi negli interessi finanziari del nostro paese.

Noi troviamo nel nuovo statuto accordato dal Ministero alla Banca nazionale una riserva espressa di concertare colla medesima le operazioni che occorresse di fare per conto del Governo; e si stabilisce che basteranno a ciò i Consigli di reggenza: il che vuol dire che la nuova Banca non è soltanto un'istituzione di credito commerciale, non è soltanto uno stabilimento che può nelle varie circostanze esercitare una altissima importanza politica, ma venne anche considerato e stabilito come uno strociento finanziario, usando il quale, il Governo potrà procurarsi fondi senza la dipendenza immediata del Parlamento, salvo poi ad ottenere un *bill* d'indennità, il quale sempre si concede, come l'esperienza dimostra, perchè il fatto compiuto è sempre irrevocabile.

Io credo dunque che, o si voglia considerare la cosa nell'interesse politico, economico e finanziario, o si voglia considerare la questione sotto il rapporto civile, è impossibile riconoscere nel potere esecutivo l'autorità che si arroga di crear Banche di sconto e variarne gli statuti a piacimento.

Io dicevo che non fanno al caso nostro gli esempi che il ministro dell'interno ed il deputato Cavour addussero della Francia e del Belgio: essi non dovevano dimenticare che in Francia intervenne l'editto regio del 1721 (se non isbaglio la data) col quale si riconosce ai privati la facoltà di emettere biglietti al portatore: col che certamente veniva tolta la ragione che presso noi impedisce la fondazione di Banche di sconto indipendentemente dal potere legislativo: l'effetto

dell'editto regio del 1721 fu sospeso dalle leggi rivoluzionarie, onde mantenere il credito degli *assegnati*; cessata questa necessità, le leggi stesse della Convenzione, credo, richiamarono in vigore le disposizioni antiche dell'editto regio 1721, e con ciò rimase stabilito, anche dopo la rivoluzione, che i privati potessero emettere biglietti al portatore; ed ecco il motivo per cui prima che venisse Napoleone al consolato già si trovavano fondate in Parigi varie Banche di sconto sotto nomi diversi, le quali poi furono, come ognuno sa, riunite con una legge (legge 24 germile, anno undecimo) in una Banca sola col nome di *Banca di Francia*, stata quindi ricostituita con altra legge del 1806. Dunque noi siamo in caso diverso: la legislazione francese nell'argomento che ci ha occupato non è la legislazione nostra, ed io credo che il Governo debba eseguire le leggi nostre e non le leggi francesi.

Lo stesso dicasi del Belgio: anche il Belgio conosceva per diritto comune i biglietti di circolazione; ma l'uno e l'altro paese dopo avere ammessa la fondazione delle Banche di sconto senza la dipendenza del potere legislativo, sul fondamento che i biglietti al portatore fossero per comune diritto riconosciuti, pur tuttavia dovettero finalmente cedere alle considerazioni economiche, politiche e finanziarie, dovettero riconoscere che se nel loro diritto privato non s'incontrava difficoltà per la fondazione di Banche di sconto, queste difficoltà però s'incontravano sotto il rapporto dell'interesse generale, epperò stabilirono finalmente anch'essi colle leggi (citate dallo stesso signor di Cavour) del 1840, che quindi innanzi non si potessero fondare Banche di sconto senza l'autorizzazione del potere legislativo. Le quali leggi, o signori, altro non sono che un solenne riconoscimento del principio economico, politico, comune a qualunque paese costituzionale, derivante dalla natura medesima delle cose nostre sociali, il qual principio vieta che si abbandoni al beneplacito del potere esecutivo la fondazione ed il regolamento delle Banche di sconto.

Ieri il deputato Carquet osservava opportunamente che a queste ragioni principali, escludenti la competenza del potere esecutivo, si aggiungono altre considerazioni secondarie derivanti da ciò che negli statuti di una Banca di sconto s'incontrano necessariamente certe deroghe al diritto privato comune, le quali non possono concedersi che dal potere legislativo. Egli citava, per esempio, la disposizione degli statuti bancari concernente le anticipazioni sopra pegno, ed ha osservato che la legislazione del pegno, quale è contenuta negli statuti bancari, recede dalle regole del diritto comune. Il signor ministro dell'interno ha negato questo fatto, ed ha cercato di provare che non vi è deroga; io invece affermo esservi deroga innegabile ed evidente. Si deroga al diritto comune quando si stabilisce che il possessore del pegno (che in linguaggio finanziario chiamiamo deposito) che il possessore del pegno possa venderlo senza ricorrere alla giustizia. Il diritto comune non ammette questo modo di vendere il pegno senza ricorrere alla giustizia, e nemmeno le leggi che ha citato il signor ministro dell'interno, relative ai commissari, contengono questa disposizione che è tutta propria degli statuti bancari.

Un'altra deroga al diritto comune io la ritrovo in quella disposizione dello statuto bancario nella quale è dichiarato che la Banca non riconosce *nessuna proprietà*, come nessun privilegio degli effetti stati a lei consegnati a titolo di deposito, ossia pegno. Certamente anche il diritto comune ammette per regola generale che in fatto di mobili il possesso tien luogo di titolo riguardo ai terzi; ma pure le cose deru-

bate o perdute si possono rivendicare, anche presso i terzi, giusta quanto soggiunge espressamente la legge: or che fa lo statuto bancario? Deroga in tal parte alla legge comune, e dichiara che la Banca non riconosce *nessuna proprietà* spettante a terzi degli effetti depositati: ma qui giova notare, o signori, che questa deroga alle leggi civili non si conteneva ancora nei precedenti statuti delle Banche di Torino e Genova. Cosicché il Ministero in questa parte ha proprio il vanto di aver derogato egli il primo e da solo alle leggi civili.

Ed anche gli altri privilegi, riconosciuti dallo stesso ministro siccome emananti dal potere legislativo benchè già si trovino nei precedenti statuti, erano forse conceduti dal legislatore alla Banca nazionale novellamente creata? E con qual diritto il potere esecutivo applica alla nuova sua Banca quei privilegi che il legislatore aveva accordato alle antiche? Indarno il ministro ci osserva che sotto il nome di *Banca nazionale* sussistono ancora le precedenti due Banche di Torino e di Genova: sussistono pure; ma le loro condizioni vennero essenzialmente variate, e con qual diritto, ripetiamo, un privilegio alligato ad una condizione determinata si potrà estendere da chi non ha il potere legislativo a condizioni diverse? Non è vero che le Banche precedenti, scaduto il ventennio, potessero rinnovarsi da sè; esse dovevano ottenere il loro rinnovamento *a termine di legge* come testualmente prescrivevano gli statuti: ora il Ministero le prorogò per trent'anni da sè solo e senz'altra legge, e da sè solo prorogò anche per trent'anni quei privilegi che il legislatore aveva ristretti a tempo minore; non usurpò egli adunque il potere legislativo?

Il deputato Cavour parve si studiasse di sfuggire la questione della legalità colla questione dell'opportunità: io voglio riconoscere per un istante che fatta ipotesi che le Banche operassero regolarmente rimborsando i biglietti a vista, fosse l'unione opportuna: ma l'opportunità non dispensa dal ricorrere al potere legislativo, quando il potere legislativo è il solo competente.

L'opportunità che allegò il deputato Cavour doveva essere esaminata dal potere legislativo non solo in massima, ma in tutte le sue particolarità, e nel modo di esecuzione. Era egli opportuno accrescere la durata di queste Banche, e da 15 anni che ancor restavano portarla a 30? È una questione assai dubbiosa, secondo me, giacchè la creazione di Banche di sconto e la fusione in una sola di due Banche che esistevano precedentemente, non è al fin dei conti per ora che un esperimento; può essere che l'esperienza dimostri la necessità di modificare gli statuti, epperò forse era conveniente restringerle per ora anzichè prolungarne la durata: ad ogni modo la questione, ripeto, doveva essere esaminata dal potere competente, dal potere legislativo; il potere esecutivo non poteva arbitrarsi; nè era autorizzato a risolvere cotale questione: lo stesso dicasi di altre disposizioni che si trovano nel nuovo statuto; io citerò ancora quella che autorizza la nuova Banca a pagare gl'interessi dei conti correnti; in altri termini a prendere capitali a mutuo pagando l'interesse: io per me credo all'utilità di questa riforma, ma so che è una questione molto discussa, so che le Banche d'Inghilterra e di Francia non godono ancora di questo privilegio: io per me sarei d'opinione che lungi dal dover restringere questa facoltà si dovrebbe forse ampliare; il nuovo statuto autorizza la Banca nazionale a pagare gl'interessi dei conti correnti, soltanto nella circostanza straordinaria in cui la Banca abbisogni di aumentare straordinariamente il suo capitale; eppure questa facoltà si dovrebbe forse concedere

illimitata, acciocchè, come già accennava altra volta, le Banche di sconto possano anche esercitare le funzioni di casse di risparmio: ma perchè il potere esecutivo si arrogò l'autorità di decidere egli stesso cotale questione?

Dunque vede il signor Cavour che la questione dell'opportunità non assorbe la questione di legalità, perchè si può ammettere opportuna, in massima, l'unione di due Banche restando pur sempre ancora a discuterne le condizioni; io dico che le condizioni devono essere discusse e stabilite dal potere legislativo, il quale potere legislativo forse non farà delle Banche di sconto un istrumento finanziario, come il Governo fece nel nuovo statuto della Banca nazionale, giacchè ripeto che quando una Banca di sconto è messa in troppo intima relazione col Governo, quando una Banca di sconto abbia troppa facilità di concertare operazioni contrarie al suo statuto per conto del Governo, si compromette il credito commerciale e si compromette l'interesse politico; si compromette l'interesse commerciale perchè le operazioni concertate a conto del Governo e per l'interesse del Governo possono essere contrarie all'interesse ben inteso della Banca stessa; si compromette l'interesse politico perchè si acquista dal Ministero troppa facilità di procurarsi danaro in certe occasioni, senza dipendere dal Parlamento, da cui però deve costituzionalmente dipendere.

Bastano, secondo me, queste considerazioni per dimostrare che, ammessa anche l'opportunità in genere, non si può escludere il potere legislativo dal definirne le condizioni.

Il deputato Cavour ci faceva osservare che i biglietti di Banca non iscapitarono, anzi, per l'aumentata fiducia crebbero di valore, e ci diceva ancora che la circolazione attuale dei biglietti di Banca non è eccessiva; sia pure, ma avendo acquistata la Banca nuovi mezzi per accrescere il numerario in cassa, acquista per conseguenza i mezzi di accrescere la circolazione dei biglietti, ed accrescendone ancora la circolazione certamente i biglietti scapiteranno: e questo potrebbe bastare per condannare l'unione come contraria all'interesse dello Stato.

Il signor deputato Cavour avendo dimostrata la difficoltà di ritornare allo stato normale, certamente dovrà pure riconoscere che questa difficoltà si accresce in ragione della maggior quantità dei biglietti di Banca non rimborsabili che siano posti in circolazione. Sicchè il modo di ritornare a quello stato normale non era certamente quello di accrescere alla Banca i mezzi di aumentare il numerario in cassa, e per conseguenza di aumentare la circolazione dei biglietti non rimborsabili.

Il risultato delle considerazioni che io ebbi l'onore di esporre parmi che sia questo: doversi cioè decidere primieramente se la validità dell'unione delle Banche possa riconoscersi dal Parlamento, se possa cioè riconoscersi nel potere esecutivo il diritto in genere di creare Banche di sconto e variarne gli statuti; e quando la Camera creda di dover rivendicare a sè quest'autorità, in allora si tratterà ancora di vedere in qual modo si possa assicurare questa massima, giacchè l'esperienza ci ha dimostrato che le massime stabilite con semplici ordini del giorno da una delle Camere non sono una guarentigia, perchè una Legislatura susseguente dirà che le massime della precedente Legislatura non la possono vincolare, ed in conseguenza il potere esecutivo potrà ritornare all'esercizio della sua pretesa autorità. In quanto poi al pregiudizio derivante dall'aumentata circolazione dei biglietti non rimborsabili, trattasi eziandio di stabilire primieramente in qual modo si possa rendere irrevocabile quel limite che dicesi dai ministri essersi stabilito con deliberazione del Con-

siglio di reggenza della Banca di Genova. Se veramente il Consiglio di reggenza ha stabilito un limite il quale non si possa eccedere nella nuova emissione dei biglietti non rimborsabili, certamente questo limite toglie molte difficoltà; ma chi ci assicura che quello stesso Consiglio che fissò quel limite non sia col tempo per rivocarlo? Del resto ognuno vede che questo limite era una delle principalissime disposizioni che dovevano contenersi nel decreto d'unione: l'omissione mi sorprende; e per mio avviso la Camera dovrà accertare il supposto limite e pensare al mezzo di renderlo irrevocabile.

Finalmente dovrassi esaminare qual sistema si voglia seguire in generale sulla legislazione delle Banche. Ora le questioni che ho annunziate sono troppo complesse e troppo gravi da potersi decidere così in seduta pubblica, senza previa discussione negli uffici e senza un rapporto ben meditato di una Commissione creata dagli uffici medesimi. Quindi io credo di dover insistere nella mia proposta, che, cioè le proposizioni annunziate dal signor Farina, come tutte le altre proposizioni che sieno per farsi dagli altri deputati sulle questioni che si agitarono, vengano rimandate alla disamina degli uffici per esserne poi riferito alla Camera dalla Commissione che gli uffici nomineranno.

Voci. A domani! a domani!

GALVAGNO, ministro per l'interno. Dirò una sola parola. . . (A domani! — Parli!)

Sarò brevissimo, perchè non voglio fare che una sola osservazione.

Mi perdoni la Camera se, dopo la lunga discussione che già ebbe luogo, io oso chiederle pochi momenti ancora d'attenzione; ma non posso lasciar pesare sopra di me la taccia d'ignorare il diritto commerciale, diritto che ho professato per dieci anni.

Il professore Pescatore contesta ai commercianti il diritto di far biglietti al portatore, e per giustificare questa sua asserzione egli ricorre al Codice civile. Al Codice civile corriamo noi pure, e che troviamo in esso? Troviamo che esso dice all'articolo 1194, che le regole particolari riguardanti le contrattazioni commerciali vengono stabilite dalle leggi sul commercio; ora il signor professore Pescatore non mi contesterà che fra le leggi di commercio vi hanno le consuetudini commerciali (*Rumori*); le consuetudini commerciali sono sacre per noi, tanto più sacre in quanto sono esse consuetudini puramente e prettamente italiane (*Oh! oh!*); le consuetudini commerciali sussistono e ne è prova il nostro Codice.

Il Codice civile ha abolito tutte le consuetudini nella materia civile, ma l'ultimo articolo del Codice di commercio le ha rispettate. L'articolo 723 stabilisce che in tutte le materie che formano l'oggetto del presente Codice le leggi ed i regolamenti commerciali preesistenti cesseranno di aver forza di legge, salvo nei casi nei quali il Codice stesso vi si riferisce. Ma fra le leggi ed i regolamenti che in quell'articolo sono abrogati non sono comprese menomamente le consuetudini, ed all'incontro nell'ultimo articolo del Codice civile, nel quale s'intendeva veramente di abolire anche le consuetudini, sta scritto che cesseranno parimente di aver forza di legge in tali materie le regie costituzioni, gli editti, le lettere patenti ed altre regie provisioni, i regolamenti, usi e CONSUETUDINI.

Rimane adunque dimostrato che il Codice di commercio non ha abolito le consuetudini, e sarà sempre consuetudine accertatissima quella che fa facoltà ai negozianti di far biglietti al portatore, ed è parimente incontestabile che fra i

commercianti non sono solamente compresi gl'individui, ma eziandio gli stabilimenti commerciali debitamente autorizzati.

Questo mi sono creduto in dovere di brevemente esporre affinché la Camera non rimanga sotto l'impressione di teorie meno giuste, trattandosi specialmente d'una materia in cui credo d'aver studiato qualche cosa. (*Rumori*)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Verificazione di poteri;
- 2° Continuazione della discussione in proposito delle interpellanze del deputato Farina;
- 3° Continuazione della discussione sul progetto di legge del deputato Louaraz relativo alla strada della Rocchetta;
- 4° Risposta del ministro dei lavori pubblici alle interpellanze dei deputati Turcotti e Tamburelli.

TORNATA DELL'8 FEBBRAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Relazione sull'elezione dell'avvocato Ferraris a deputato del 6° collegio di Torino — Osservazioni dei deputati Benso, Bianchi, Michelini, Di San Martino, Patèri e Ravina — Annullamento — Continuazione della discussione sulle interpellanze del deputato Farina Paolo circa la fusione delle Banche di Torino e di Genova — Questioni sulla legalità dell'atto di creazione della Banca nazionale per parte del potere esecutivo — Osservazioni del deputato Lanza — Ordine del giorno motivato del deputato Revel — Obbiezioni dei deputati Depretis, Cornero, Farina Paolo e Pescatore — Nuovi schiarimenti dei ministri dell'interno e delle finanze — Ordini del giorno motivati dei deputati Farina e Pescatore — Loro relazione — Emendamenti del deputato Mellana all'ordine del giorno del deputato Revel — Osservazioni del deputato Valerio Lorenzo e nuove spiegazioni del ministro dell'interno — Ordine del giorno motivato del deputato Lanza — Approvazione di quello del deputato Revel.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale.

ARNULFO, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

2219. Il comune di Ormea, gravato di un'annualità verso l'antico feudatario, convenuta in corrispettivo di decime che prima pagavansi, chiede che la Camera inviti il Ministero a presentare un progetto di legge o in difetto ne prenda essa l'iniziativa, per cui ogni annualità originata da decime e banalità sia abolita.

2220. Il dottore Giovanni Bertoni, applicato allo spedale della regia mariniera, propone gli elementi di una legge per frenare il libertinaggio e scemarne le dannose conseguenze morali e fisiche.

2221. Giuseppa Rosso, vedova di Giuseppe Marchisio, già trombettiere nel corpo reale d'artiglieria, ricorre per la pensione che dice spettarle, che sinora non poté ottenere dal Ministero di guerra.

2222. Gallizi Paolo e Scipione, il primo medico ed il secondo ingegnere, nativi della città di Varallo e residenti interpolatamente, per ragione dei loro uffici, in Lombardia, si lagnano che il ministro della pubblica istruzione non abbia voluto riconoscere la loro qualità e concedere il libero esercizio nello Stato della rispettiva professione, come fu ad altri concesso, e chiedono che la Camera ecciti il ministro a dare quelle provvidenze che la ragione e la giustizia richiedono.

2223. Mussi Maurizio, dottore, chiede che il giorno 8 febbraio, compleanno dello Statuto datoci dal magnanimo CARLO ALBERTO, venga dichiarato giorno festivo, e si sopprima in compenso la festa di qualche santo.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

Il deputato Tamburelli domanda un congedo di 30 giorni.

(La Camera accorda.)

MAZZA. Il dottore Giuseppe Gandolfi, nizzardo, con sua petizione 2216, lamentando diverse cautele vessatorie e molti soprusi praticati dagli agenti delle regie finanze, fa istanza onde venga riveduta la legge doganale. Apparendo da questa supplica che questa revisione della legge potrebbe recare qualche vantaggio immediato, prego perciò la Camera a volerla dichiarare d'urgenza.

(La Camera ammette l'urgenza.)

JACQUIER. La pétition portant le numéro 2221 est présentée par Joséphine Rosso, veuve de Joseph Marchisio, qui a servi pendant 16 ans le corps royal d'artillerie. Cette veuve est tout à fait dénudée de moyens d'existence. Elle